

Contratto

Collettivo

Nazionale di

Lavoro

per la **F**ormazione **P**rofessionale

1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2010

INDICE	Pag.
Protocollo di Intesa Politica del 6 giugno 2006	3
PARTE PRIMA	
Capitolo I: RELAZIONI SINDACALI	
Premessa	7
Art. 1 - Contratto regionale e relative procedure	8
Art. 2 - Relazioni sindacali	9
Art. 3 - Ente Bilaterale Nazionale e Regionale	10
Art. 4 - Commissione Paritetica Bilaterale Nazionale e Regionale	11
Art. 5 - Tentativo obbligatorio di conciliazione	12
Capitolo II: RAPPORTI DI LAVORO	
Art. 6 - Contratto a termine	13
Art. 7 - Apprendistato professionalizzante	14
Art. 8 - Telelavoro subordinato	14
Art. 9 - Lavoro in somministrazione	14
Art. 10 - Collaborazioni coordinate a progetto	14
Capitolo III: ASSETTI CONTRATTUALI	
Art. 11 - Contrattazione di Ente	14
Art. 12 - Informazione e concertazione	15
Art. 13 - Igiene e sicurezza sul lavoro	15
Art. 14 - Collegio dei formatori	16
Art. 15 - Aggiornamento	16
PARTE SECONDA	
Titolo I: DIRITTI SINDACALI	
Art. 16 - Astensione dal lavoro	17
Art. 17 - Diritti e libertà sindacali	17
TITOLO II: AMBITO E DECORRENZA CONTRATTUALE	
Art. 18- Norme di legge	19
Art. 19 - Campo di applicazione	19
Art. 20 - Durata e decorrenza del contratto	19
Titolo III COSTITUZIONE DEL RAPPORTO	
Art. 21 - Assunzioni	20
Art. 22 - Periodo di prova	20
Art. 23 - Part-time	21
Art. 24 - Incompatibilità	22
Titolo IV TRATTAMENTO ECONOMICO	
Art. 25 - Trattamento economico	22
Art. 26 - Tredicesima mensilità	25
Art. 27 - Mensa	25
Art. 28 - Retribuzione mensile, giornaliera, oraria, prospetto paga	25
Art. 29 - Trattenute per sciopero	25
Art. 30 - Trattamento previdenziale e previdenza complementare	26
Titolo V : MANSIONI E QUALIFICHE	
Art. 31 - Classificazione e inquadramento del personale	26
Art. 32 - Passaggi di livello o di funzione	26
Art. 33 - Mobilità professionale	26
Art. 34 - Salvaguardia occupazionale	27
Art. 35 - Mutamento di funzioni per inidoneità	27
Titolo VI: ORARIO	
Art. 36 - Orario di lavoro	27
Art. 37 - Attività di supplenza nella formazione diretta	29

Art. 38 - Lavoro straordinario	29
Art. 39 - Banca delle ore	30
Art. 40 - Il lavoro notturno	30
Art. 41 - Festività	31
Art. 42 - Ferie	31
Art. 43 - Permessi retribuiti	31
Art. 44 - Permessi non retribuiti	32
Art. 45 - Permessi brevi	32
Art. 46 - Permessi elettorali	32
Titolo VII: LUOGO DI LAVORO	
Art. 47 - Trasferimenti	32
Art. 48 - Missioni	33
Titolo VIII: TUTELA DEL LAVORATORE	
Art. 49 - Malattia	33
Art. 50 - Maternità	34
Art. 51 - Infortuni sul lavoro	35
Art. 52 - Congedo matrimoniale	36
Art. 53 - Aspettativa e congedi formativi	36
Art. 54 - Diritto allo studio	37
Titolo IX: NORME DISCIPLINARI	
Art. 55 - Norme disciplinari	37
Titolo X: CESSAZIONE DEL RAPPORTO	
Art. 56 - Preavviso	39
Art. 57 - Risoluzione del rapporto di lavoro	39
Art. 58 - Licenziamento per giusta causa	39
Art. 59 - Indennità sostitutiva dei preavviso	40
Art. 60 - Trattamento di fine rapporto	40
Art. 61 - Restituzione dei documenti di lavoro	41
Titolo XI: ALTRE MATERIE	
Art. 62 - Pari opportunità	41
Art. 63 - Tutela dei dipendenti con disabilità o in particolari condizioni psicofisiche	42

ALLEGATI:		43
ALLEGATO n. 1	STATUTO DELL'ENTE BILATERALE NAZIONALE	44
ALLEGATO n. 2	REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE BILATERALE NAZIONALE	50
ALLEGATO n. 3	CONTRATTO A TERMINE	52
ALLEGATO n. 4	APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	55
ALLEGATO n. 5	TELELAVORO SUBORDINATO, ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 GIUGNO 2004	57
ALLEGATO n. 6	COLLABORAZIONI COORDINATE A PROGETTO	62
ALLEGATO n. 7	ACCORDO TRA ENTI DI FP E ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA SUL D. L.VO 626/94 E D.L.VO 242/96	67
ALLEGATO n. 8	ACCORDO TRA ENTI E ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL 27 FEBBRAIO 2007	70
ALLEGATO n. 9	PROFILI E LIVELLI	72
ALLEGATO n. 10	MOBILITA' DEL PERSONALE	83
ALLEGATO n. 11	REGOLAMENTO DELL'ART. 17, LETTERA E) SUGLI ESONERI SINDACALI	85

VERBALE DI INTESA

Verbale di intesa tra le OO.SS. CGIL - CISL - UIL - CONFSAL
e
le Associazioni FORMA e CENFOP
alla firma del CCNL 1.1.2007 - 31.12.2010
per la Formazione Professionale

Il giorno 25 gennaio 2008, a Torino, alla presenza del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale on. Cesare Damiano e dell'Assessore all'Istruzione e Formazione Professionale della Regione Piemonte, dott.ssa Giovanna Pentenero

tra

le Organizzazioni Sindacali di Categoria

FLC CGIL, nelle persone di Enrico Panini, Maria Brigida e Giusto Scozzaro;
CISL SCUOLA, nelle persone di Francesco Scrima ed Elio Formosa;
UIL SCUOLA, nelle persone di Massimo Di Menna, Lello Macro e Giuseppe Raimondi;
SNALS CONFSAL, nelle persone di Roberto Mollicone, Silvestro Lupo e Giovanni Visco;

assistite

dalle Confederazioni Sindacali

CGIL, nella persona di Michele Gentile;
CISL, nella persona di Giorgio Santini e Pietro Gelardi;
UIL, nella persona di Guglielmo Loy e Luca Febo;
CONFSAL, nella persona di Marco Paolo Nigi;

e

le delegazioni delle Associazioni Datoriali

FORMA, nella persona di Michele Colasanto;
CENFOP, nella persona di Fernando Ciaralli e Danilo Vischetti;


si conviene

di firmare l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione Professionale per il periodo 1.1.2007-31.12.2010, inscindibilmente costituito da: 1 dichiarazione congiunta, 1 premessa, 63 articoli, 11 allegati.

L'allegato testo sarà inviato a tutte le Regioni, al Ministero del Lavoro, al CNEL.

Torino, 25/01/2008

Per le OO.SS.:



Per FORMA e CENFOP:



DICHIARAZIONE CONGIUNTA ALL'ATTO DELLA FIRMA DEL CCNL FP

Le Rappresentanze sindacali confederali e di categoria CGIL-CISL-UIL-SNALS e le Delegazioni degli Enti di FP aderenti a FORMA e a CENFOP ritengono che il CCNL per la Formazione Professionale, siglato il 20 novembre 2007 e sottoscritto in data odierna, rappresenti uno strumento indispensabile per dare stabilità al sistema formativo nelle diverse articolazioni. Ritengono, inoltre, che il protocollo di intesa politica per il rinnovo del suddetto contratto sia sempre stato considerato punto di riferimento durante le lunghe e intense trattative.

Le Parti convengono che alcune questioni prioritarie - per quanto di loro competenza - siano state positivamente affrontate e superate, così come è stato positivo l'esito di alcuni incontri con Responsabili di Governo o delle Amministrazioni Regionali, dando avvio ad un aperto dialogo e confronto che dovrà definire il futuro assetto e la riorganizzazione del sistema della Formazione Professionale.

Le Parti, inoltre, prendono atto positivamente che il Decreto Interministeriale 29 novembre 2007 indichi, nella fase di prima attuazione dell'obbligo di istruzione, tra i criteri di accreditamento regionale per le strutture formative, l'applicazione del CCNL per la Formazione Professionale nella gestione del personale dipendente.

Tuttavia, le stesse Parti evidenziano come alcune priorità non siano ancora state raggiunte, richiedendo un ulteriore impegno per quanto attiene, in particolare:

- l'accesso e l'utilizzo degli ammortizzatori sociali da estendere all'intero comparto della Formazione Professionale;
- il rilancio e la qualificazione del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, in quanto articolazione del sistema formativo unitario nazionale, valorizzando la propria dignità ed identità formativa (formazione iniziale, superiore, continua, ricorrente, apprendistato, istruzione degli adulti, formazione formale e informale...) al fine di assicurarne la qualità dei percorsi per soddisfare i bisogni culturali e professionali dei soggetti destinatari;
- la ridefinizione e stabilizzazione di modalità di finanziamento delle attività e l'attribuzione in tempi certi di adeguate risorse economiche e finanziarie alle istituzioni formative sulla base di programmi poliennali, perché le medesime possano garantire continuità, stabilità e qualità ai processi formativi;
- le modalità di accreditamento delle sedi formative per quanto è di competenza del Ministero del Lavoro (accreditamento di seconda generazione). Su tale argomento le parti chiedono un confronto con il Ministero del Lavoro

Alla luce di tali considerazioni, ritenute determinanti per le prospettive dell'intero sistema della Formazione Professionale, le Parti si attivano affinché le priorità evidenziate siano perseguite in tempi brevi, tali da consentire la completa coerenza con gli impegni assunti a livello contrattuale.

Torino, 25 gennaio 2008

FLC CGIL

CFI SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS CONFSAL

FORMA.....

CENFOP.....

PROTOCOLLO di INTESA POLITICA per il rinnovo del CCNL FP

I Rappresentanti Confederali di CGIL CISL UIL e dei rispettivi sindacati di categoria della Scuola e le Delegazioni degli Enti di FP aderenti all'Associazione Nazionale "FORMA" e degli Enti aderenti al "CENFOP", nell'intento di ricostruire un quadro di riferimento politico comune ai fini del rinnovo del CCNL degli operatori della FP

prendono atto

- che, sulla base dell'assetto definito dal nuovo Titolo V della Costituzione,
 - al Governo nazionale spetta il compito di:
 - disegnare l'ordinamento del sistema di istruzione e formazione;
 - definire le norme generali dell'istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni;
 - assicurare agli Enti Locali le condizioni necessarie per l'esercizio delle competenze trasferite e le risorse umane e finanziarie necessarie a svolgere i ruoli e le funzioni di loro competenza;
 - sostenere con provvedimenti di politica attiva del lavoro (ammortizzatori sociali) i processi di innovazione e di ristrutturazione delle Istituzioni Formative, che coinvolgono gli operatori del sistema formativo;
 - alle Regioni spettano:
 - l'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione e di formazione professionale, attraverso l'adozione di provvedimenti legislativi e normativi;
 - il conseguimento di obiettivi coerenti con i livelli essenziali delle prestazioni;
 - il rispetto e la salvaguardia dell'unitarietà nazionale del sistema di istruzione e di formazione professionale garantendo l'applicazione e l'esigibilità del CCNL della FP;
 - l'assicurazione dei requisiti di qualità e di efficienza per l'accreditamento delle Istituzioni Formative quale condizione per fruire del finanziamento pubblico;
 - il governo dei processi di ristrutturazione delle sedi operative delle Istituzioni Formative;
 - la programmazione e il finanziamento con risorse adeguate, stabili e strutturali dei percorsi formativi professionalizzanti necessari per corrispondere ai bisogni emergenti della domanda di professionalità richieste dal territorio e dai cittadini;
- che i significativi traguardi raggiunti dalla FP hanno permesso anche il recupero dei drop-out e dei giovani in situazione di disagio;
- che il sistema della FP regionale è divenuto uno strumento per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al comma 3 dell'art.1 del decreto legislativo n.76/05.

condividono

- l'obiettivo della celere definizione di un Contratto Nazionale di Comparto della FP che, a partire dall'attuale CCNL, possa costituire il riferimento per tutti i lavoratori impegnati nelle diverse attività formative (formazione iniziale, superiore, continua e ricorrente, apprendistato, EDA, formazione formale e informale, ...) e individui ambiti e materie da attribuire alla Contrattazione Regionale, che non siano in contrasto con il CCNL che qualifica l'intero sistema della FP;

- l'esigenza di sviluppare e potenziare la molteplicità delle opportunità di formazione della persona, in particolare sotto il profilo sociale e professionale dei giovani e degli adulti che scelgono i percorsi articolati del sistema della formazione professionale;
- di proporre e di sostenere con determinazione ed in tutte le sedi competenti l'impegno politico, nel rispetto dei relativi ruoli, per l'applicazione di un unico CCNL di Comparto, a garanzia della qualità dell'offerta formativa e della parità di condizioni di accesso e di gestione dei finanziamenti pubblici destinati alle diverse macrotipologie del sistema medesimo;
- l'urgenza di una verifica severa dei soggetti che operano con "struttura temporanea", che non possono essere annoverati tra le Istituzioni Formative che assicurano i requisiti di accreditamento che le Regioni devono indicare nei programmi e nei piani di intervento delle iniziative di Formazione Professionale, ai diversi livelli del sistema;
- l'esigenza che le istituzioni formative, con le loro strutture accreditate e con le loro risorse umane e professionali, concorrano ai processi di cambiamento.

esprimono

- la necessità che il personale della formazione professionale sia pienamente coinvolto nella realizzazione dei sistemi regionali in quanto risorsa strategica di qualsiasi processo di cambiamento e valore aggiunto in termini di patrimonio culturale di esperienze e competenze maturate in anni di innovazioni e sperimentazioni sul piano formativo, didattico ed organizzativo e strumento indispensabile per qualsiasi attività programmatoria delle Regioni;
- la forte preoccupazione per le difficoltà occupazionali in atto, dovute allo stato di crisi registrato in non poche realtà regionali, in particolare là dove la FP è da sempre strumento privilegiato delle politiche attive del lavoro.

evidenziano

- la necessità di promuovere un confronto con la Conferenza delle Regioni ed in particolare con la IX Commissione su specifici aspetti politici relativi alla riorganizzazione del settore ed in particolare sulla possibilità di:
 - valorizzare il ruolo professionale del personale dipendente;
 - ridefinire e stabilizzare le modalità di finanziamento delle attività, il che comporta l'attribuzione alle Istituzioni Formative di risorse che garantiscano il mantenimento del sistema di FP in modo da dare continuità, stabilità e qualità ai processi formativi. Ciò implica una revisione complessiva di questi criteri e l'attribuzione in tempi certi di adeguate risorse economiche e finanziarie, definite sulla base di programmi poliennali;
 - rivisitare e rendere più selettive le modalità di accreditamento delle sedi formative. In particolare va segnalata l'esigenza che, come criterio base per chiedere ed ottenere l'accREDITAMENTO, ci sia l'esistenza di una struttura attrezzata e dotata di un numero adeguato di dipendenti a tempo indeterminato e a tutto il personale, operante nelle diverse filiere del sistema, venga applicato il suddetto CCNL della FP;
 - consolidare il ruolo della Formazione professionale come luogo di formazione lungo tutto l'arco della vita, le cui professionalità e percorsi possono interagire con altri sistemi nella piena autonomia dei soggetti coinvolti;

- la necessità di promuovere un analogo confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per gli aspetti legati agli ammortizzatori sociali e al governo degli stessi;
- l'urgenza di procedere alla realizzazione dell'Ente Bilaterale nazionale in particolare per l'aggiornamento e la qualificazione del personale;
- di costituire Enti bilaterali regionali aperti al confronto e alle intese con le Regioni per ulteriori forme di sostegno al reddito in particolari condizioni alimentati da risorse versate dai lavoratori, datori di lavoro ed eventualmente dalle regioni stesse;
- l'urgenza di promuovere un tavolo di confronto congiunto con il Governo e i dicasteri interessati per rimuovere gli ostacoli che rendono instabile l'assetto delle Formazione Professionale nell'intero paese;
- che le attuali crisi occupazionali, determinate in particolare dal diverso posizionamento nelle Regioni della Formazione Professionale e dalla contrazione dei finanziamenti, devono trovare soluzioni condivise attraverso il prioritario ricorso agli strumenti e alle tutele del CCNL e alle normative previste per i settori non coperti dagli ammortizzatori sociali, anche valutando esperienze e intese maturate nei diversi contesti regionali;
- l'opportunità che la firma dell'intesa contrattuale avvenga al Ministero del Lavoro.

convengono

- che la prospettiva della società della conoscenza e dell'innovazione rappresenta per i Paesi della Unione europea una sfida di rilevante valore civile, un obiettivo strategico motivato da grandi ambizioni perché centrato sulla coesione sociale, sulla competitività e sulla crescita economica;
- che l'Unione europea declina questa prospettiva nei seguenti punti che costituiscono il fondamento comune delle innovazioni legislative in tema di educazione, di formazione e di politiche attive del lavoro:
 - il rafforzamento dei sistemi nazionali di istruzione e formazione professionale e l'aumento della platea dei diplomati;
 - l'educazione e la formazione lungo tutto l'arco della vita;
 - l'esercizio della cittadinanza attiva dei diritti civili e sociali per tutti, nessuno escluso;
 - la competitività nel quadro dell'economia mondiale globalizzata;
 - l'autonomia e la libertà di educazione e di formazione;
 - la rilevanza qualitativa dell'istruzione e della formazione professionale;
 - la centralità dell'esperienza reale nei processi di apprendimento;
- che la crescita della persona diviene il fine dei processi di istruzione e di formazione professionale e che lo sviluppo deve rafforzare i diritti delle persone;
- che, in questo contesto, in Italia, risulta sempre più rilevante anche il ruolo dell'istruzione e della formazione professionale intesa come leva per una politica di reale integrazione col mondo del lavoro e con i processi di sviluppo locale, che interessa i giovani e tutti i cittadini, poiché mira a dotare la persona di conoscenze e competenze necessarie per assumere ruoli attivi nel contesto civile, sociale e lavorativo;

- che l'istruzione e la formazione professionale costituiscono articolazioni del sistema formativo unitario nazionale, e debbono assicurare percorsi con propria dignità ed identità formativa, in grado di soddisfare i bisogni culturali e professionali dei soggetti destinatari;
- di aprire la trattativa per il rinnovo di un contratto di comparto che disciplini tutti i tipi di rapporto di lavoro esistenti nel comparto con un ruolo delle Regioni che ne garantisca l'esigibilità, ferme restando le specificità regionali;
- che il CCNL individui regole, percorsi e tutele per il personale con contratto di lavoro atipico, impegnato in attività di FP, al fine di limitarne il ricorso e di favorirne la stabilità occupazionale;
- che le dinamiche salariali a livello nazionale garantiscano il reale potere d'acquisto delle retribuzioni del personale dipendente e la valorizzazione professionale.

FORMA
Emilio Gandini

CGIL
Michele Gentile

CISL
Giorgio Santini

UIL
Carlo Fabio Canapa

CENFOP
Fernando Ciaralli

FLC CGIL
Enrico Panini

CISL SCUOLA
Francesco Scrima

UIL SCUOLA
Massimo Di Menna

Roma, 6 giugno 2006

DICHIARAZIONE SNALS-CONFSAL DI ADESIONE AL PROTOCOLLO

Dichiarazione a verbale

Il sindacato SNALS-CONFSAL, verificata la sostanziale consonanza delle proprie posizioni politiche con il "Protocollo di Intesa Politica per il rinnovo del CCNL della Formazione Professionale" siglato a Roma 6 giugno 2006. Constatata la convergenza sulle tematiche più significative di questa tornata contrattuale, quali: il rilancio ed il potenziamento della Formazione Professionale; il contratto di comparto; l'Ente Bilaterale Nazionale e Regionale; la dinamica salariale; la progressione economica orizzontale; la previdenza integrativa; l'orario di lavoro; la contrattazione regionale; il diritto allo studio ed alla formazione. Considerando l'importanza, per lo sviluppo delle relazioni sindacali ed il raggiungimento di adeguati obiettivi nel delicato e complesso settore della Formazione Professionale, della ricomposizione unitaria del tavolo di confronto, aderisce a quanto convenuto nel medesimo protocollo d'intesa.

Roma 26 settembre 2006

SNALS-CONFSAL
Silvestro Lupo



PARTE PRIMA

Capitolo I: RELAZIONI SINDACALI

PREMESSA

Il presente CCNL viene stipulato in coerenza ai principi e alle norme contenuti nel Protocollo del 23 luglio 1993, negli Accordi Interconfederali del 24 settembre 1996 e del 22 dicembre 1998 nonché per il perseguimento degli obiettivi di cui al Protocollo di Intesa politica sottoscritto il 6 giugno 2006 per il rinnovo del CCNL 2007-2010.

Pertanto, le Parti:

- si danno atto, in nome proprio e per conto degli Enti da essi rappresentati e delle Istituzioni Formative aderenti al presente Contratto e delle Rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento delle relazioni e dei diritti sindacali concordati è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli;
- si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL;
- confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione, oggetto di informazione;
- concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro per procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore, con particolare riguardo al quadro economico e normativo del sistema di FP, delle prospettive di sviluppo, dei processi di ristrutturazione - aggiornamento, che saranno necessari per una maggiore sintonia tra società reale, processi formativi e sistemi d'istruzione anche nella prospettiva dell'unificazione dei titoli a livello europeo e della formazione permanente.


FORMA, CENFOP e gli Enti di FP confermano come proprio impegno prioritario la salvaguardia dell'occupazione, considerando tale impegno correlativo al mantenimento delle Istituzioni Formative.

FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS CONFSAL dichiarano la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio e alla qualificazione delle Istituzioni Formative.

Le Parti, facendosi carico di orientare l'azione dei propri rappresentanti e nell'intento di ricercare comportamenti coerenti, concordano di cogliere le opportunità offerte dal mercato del lavoro e nello stesso tempo promuovere un contributo allo sviluppo dell'occupazione, anche mediante il ricorso a norme introdotte dalla legislazione del lavoro quali l'apprendistato, il rapporto a tempo parziale ed a tempo determinato, il lavoro somministrato ed il telelavoro nonché di intensificare nella vigenza del presente contratto uno schema di relazioni sindacali come successivamente specificate.

Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema della FP, le Parti decidono di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale, insostituibile e propulsivo della contrattazione.

Fermo restando che il rapporto di lavoro tra gli Enti di FP e il personale dipendente è a tempo indeterminato, le Parti concordano sull'uso di alcuni istituti contrattuali e di modalità di lavoro più flessibili.



7

Per quanto sopra e nell'ottica di aumentare e qualificare l'occupazione nel settore della formazione professionale, le Parti convengono:

- di ricorrere prioritariamente al contratto a tempo determinato;
- di ricorrere al rapporto di collaborazione a progetto;
- di prevedere nuove assunzioni anche con il contratto di apprendistato;
- di istituire esperienze di telelavoro e di lavoro somministrato.

Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità degli Enti di FP e dei Sindacati, sono ordinate in modo coerente con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di favorire la crescita professionale del personale al fine di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.

Il predetto obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni sindacali, che si articolano nei seguenti modelli relazionali:

- contratto nazionale di comparto;
- contratto regionale per la valorizzazione delle specificità locali;
- concertazione, informazione, bilateralità.

Il rapporto concordato tra le Parti è quello della concertazione, mirante a definire un'architettura di relazioni fatta di un confronto ove, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, gli Enti di FP e le Organizzazioni Sindacali di categoria possano affrontare la complessità degli aspetti attinenti il comparto della Formazione Professionale.

ART. 1 - CONTRATTO REGIONALE E RELATIVE PROCEDURE

1. La contrattazione regionale, con riferimento a quanto previsto nel Protocollo del 23 luglio 1993, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL, se non esplicitamente rinviati.

A – Il Contratto

1. Il livello di contrattazione regionale ha una propria autonomia e potere decisionale in particolare sulle seguenti materie:

- a) modalità e tempi di attuazione dei diritti di informazione e della concertazione territoriali;
- b) costituzione di specifici fondi negli Enti Bilaterali Regionali;
- c) composizione e funzionamento delle Commissioni regionali;
- d) criteri e modalità attuative per l'aggiornamento professionale, qualificazione, riconversione e riqualificazione del personale dipendente, sperimentazione di nuove figure professionali nonché gestione della sua mobilità, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- e) qualità, quantità e modalità di attribuzione del fondo incentivi e gestione delle indennità varie;
- f) organizzazione dell'orario di lavoro;
- g) diritto allo studio;
- h) dinamiche professionali, loro eventuale incentivazione economica e sviluppo di carriere legati alle specificità regionali ai sensi dell'art. 25.

2. Ai fini della contrattazione regionale, le Associazioni degli Enti di FP firmatarie del presente contratto, ove costituite a tale livello e gli Enti a carattere regionale che ad esso aderiscono, individuano i rappresentanti che fanno parte della delegazione trattante.

3. Gli Enti possono avvalersi, nella contrattazione regionale, dell'assistenza dei propri rappresentanti a livello nazionale.
4. Per le Organizzazioni Sindacali la delegazione è composta dalle rappresentanze sindacali regionali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS CONFSAI e, nei casi previsti al precedente comma, dalle categorie nazionali.
5. Copia di ogni contratto regionale verrà trasmessa alla Commissione Paritetica Bilaterale Nazionale, di cui al successivo art. 4, per la costituzione di un archivio nazionale disponibile alla consultazione delle Parti.

B – Le procedure

1. A partire dalla data di apertura del negoziato le Parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un accordo.
2. Trascorso questo tempo senza aver trovato l'accordo, le Parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per richiedere l'intervento delle rispettive rappresentanze firmatarie del contratto nazionale.
3. Sulle materie oggetto della contrattazione regionale e per tutte le altre materie contrattuali che prevedono intese bilaterali, in caso di disaccordo sulla interpretazione delle norme stesse che generano tempi lunghi per la chiusura del negoziato, e nell'intento di garantire la programmazione e la gestione delle attività formative, le Parti faranno ricorso alla Commissione Paritetica Bilaterale Nazionale di cui all' art. 4 che dovrà esprimersi entro 20 giorni decorrenti dal ricevimento del ricorso.
4. Ciascuna delle Parti è abilitata ad avanzare tale richiesta.
5. Nel caso che uno dei soggetti delle Parti non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento del negoziato, lo stesso è impegnato ad applicare gli accordi raggiunti.
6. Dopo 8 mesi dalla data della firma del contratto nazionale, nel caso in cui non siano state avviate le trattative per il contratto regionale, i firmatari del CCNL nazionale si incontreranno per superare la situazione di stallo.
7. Entro il periodo di confronto di cui al punto B1 le Parti sono tenute congiuntamente a verificare la congruenza del contratto regionale e/o degli accordi sottoscritti sulla base del CCNL 98/03 e/o precedenti ed il presente CCNL ed eventualmente a confermarli, modificarli o disdirli.

ART. 2 - RELAZIONI SINDACALI

1. Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità degli Enti di FP e dei Sindacati, perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla loro crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi.
2. Operativamente, gli Enti di FP e le Organizzazioni Sindacali concordano sulla necessità di istituire:
 - l'Ente Bilaterale
 - la Commissione Paritetica - Bilaterale

ART. 3 - ENTE BILATERALE NAZIONALE E REGIONALE

1. Entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, le Parti firmatarie costituiscono l'Ente Bilaterale Nazionale quale strumento per affrontare problemi e bisogni dei lavoratori e degli organismi formativi e supportare processi di cambiamento secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Ente, allegato n. 1, parte integrante del presente CCNL.

2. Entro 3 mesi dalla costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale dovrà essere costituito, tra le Parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, in ogni regione, l'Ente Bilaterale Regionale. Ogni Ente Bilaterale Regionale dovrà, entro l'anno di costituzione, affiliarsi all'Ente Bilaterale Nazionale versando la quota di affiliazione annuale stabilita dallo Statuto di quest'ultimo.

3. La quota di affiliazione versata annualmente da ogni Ente Bilaterale Regionale all'Ente Bilaterale Nazionale per sottoscrivere il legame associativo e assicurare un apporto al funzionamento dello stesso è definita in 0,50 € a dipendente (DM10 del mese di dicembre).

4. Sono Soci Fondatori dell'Ente Bilaterale Regionale della Formazione Professionale (EBiRFoP):

- le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS CONFSAL;
- le Associazioni Regionali degli Enti Formativi FORMA e CENFOP che hanno firmato il CCNL-FP e/o gli Enti/Associazioni che sono firmatarie del livello regionale del CCNL-FP.

5. L'Ente Bilaterale Nazionale ha la finalità di rappresentare, a livello nazionale, tutti gli Enti Bilaterali Regionali della Formazione Professionale ed ha i seguenti scopi:

- a. promuovere studi e ricerche sul settore, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione, alla legislazione nazionale, regionale ed europea, allo sviluppo della formazione professionale;
- b. monitorare le tipologie dei rapporti di lavoro nel settore, nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le Parti sociali;
- c. realizzare il monitoraggio dei rapporti tra il sistema scolastico nazionale dell'istruzione ed i sistemi regionali di formazione professionale;
- d. promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva anche per l'accessibilità nei luoghi di lavoro;
- e. recensire e diffondere esperienze formative di eccellenza e buone pratiche;
- f. attuare gli altri compiti che le Parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale.

6. Gli scopi di cui ai precedenti punti trovano applicazione esclusivamente per i soggetti che applicano il CCNL.

7. L'Ente Bilaterale Regionale ha le seguenti finalità:

- a. promuovere e sostenere per i dipendenti dei datori di lavoro aderenti all'Ente Bilaterale, iniziative in materia di formazione continua e permanente, riqualificazione professionale, anche armonizzando i propri interventi con l'attività dei fondi interprofessionali;
- b. promuovere e sostenere iniziative formative analoghe a quelle destinate ai dipendenti, per i lavoratori con rapporto di lavoro non subordinato, ove previsto da apposito accordo negoziale nazionale tra le Parti;

- c. promuovere e sostenere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva;
- d. promuovere e sostenere la realizzazione di seminari/convegni delle Parti sociali firmatarie del presente CCNL per la promozione e lo sviluppo della Formazione Professionale regionale;
- e. sostenere, attraverso un fondo gestito da apposito regolamento, progetti di innovazione tecnologica e metodologica presentati dai datori di lavoro aderenti all'ente bilaterale;
- f. attuare gli altri compiti, anche con l'istituzione di specifici fondi che le Parti, a livello di contrattazione collettiva regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Regionale;
- g. istituire e gestire, con apposito regolamento, un fondo di sostegno per interventi straordinari destinato ai lavoratori, in presenza di crisi aziendali.

8. La mancata costituzione in una Regione dell'Ente Bilaterale Regionale, entro i termini previsti dal presente articolo, impegna comunque i soggetti che in tale territorio operano e applicano il presente CCNL al versamento della contribuzione fissata per la costituzione dei fondi gestiti dagli Enti Bilaterali Regionali. Tale versamento confluirà in un fondo istituito ad hoc dell'Ente Bilaterale Nazionale che sarà a disposizione dell'Ente Bilaterale Regionale al momento della sua costituzione.

9. La contribuzione è fissata nello 0,5% del monte salari, versata da ogni soggetto che applica il CCNL-FP all'Ente Bilaterale Regionale della regione di competenza, per la costituzione dei due fondi di intervento:

- 1) fondo per la formazione e gli interventi straordinari destinato ai lavoratori, in presenza di crisi aziendali;
- 2) fondo per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica e metodologica presentati dai datori di lavoro.

Al primo fondo sarà attribuita una quota pari al 70% del ricavato, il restante 30% sarà destinato al secondo fondo. La ripartizione sul secondo fondo potrà essere soggetta ad una revisione periodica.

10. La contribuzione dovrà essere versata mensilmente dai datori di lavoro, in misura pari al 30% a carico dei lavoratori e al 70% a carico dei datori di lavoro. La quota percentuale è calcolata sull'imponibile previdenziale complessivo dei lavoratori, assunti con contratto di lavoro subordinato, ancorché a tempo determinato o a tempo indeterminato.

11. Ciascuno dei due fondi individuati dovrà essere disciplinato da un apposito regolamento che ne individuerà le modalità di impiego e di gestione.

12. Gli Enti Bilaterali nazionale e regionali dovranno modificare le proprie finalità e operatività in relazione alle modificazioni che si dovessero introdurre a livello di contrattazione nazionale e regionale.

ART. 4 - COMMISSIONE PARITETICA - BILATERALE NAZIONALE E REGIONALE

1. Le Parti confermano l'istituzione delle Commissioni paritetiche a livello nazionale e regionale con il compito prioritario di predisporre ed emanare rispettivamente interpretazioni autentiche delle normative contrattuali e delle contrattazioni regionali nonché di esaminare e risolvere eventuali controversie nella interpretazione ed applicazione

dei contenuti del CCNL e delle materie oggetto di contrattazione regionale così come previsto dal regolamento di cui all'allegato n° 2, parte integrante del presente CCNL.

2. Le Parti convengono inoltre che, prima di procedere con il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al successivo art. 5, le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e l'applicazione di una delle norme di cui al presente CCNL devono essere sottoposte alla Commissione paritetica nazionale.
3. La Commissione paritetica nazionale deve essere attivata dalla Commissione paritetica regionale con dettagliato ricorso scritto inviato con raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo a certificare la data del ricevimento.
4. Tale ricorso, con le stesse forme, deve essere contestualmente inviato alla controparte, che potrà fare pervenire alla Commissione una propria contromemoria entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
5. La Commissione dovrà esaurire l'esame del ricorso entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento del ricorso della controparte.
6. Dell'esame e delle decisioni prese è redatto verbale contenente le motivazioni.
7. La decisione della Commissione paritetica costituisce l'interpretazione congiunta delle Parti. In assenza di interpretazione congiunta, le Parti redigono un verbale di mancato accordo.
8. Le Parti non possono adire l'autorità giudiziaria o ricorrere a forme di autotutela prima che sia conclusa la procedura di cui sopra.
9. Dal campo di applicazione della Commissione Paritetica Bilaterale sono escluse, purché non relative a interpretazioni normative: le controversie riguardanti i licenziamenti individuali, plurimi e collettivi per i quali si applicano le procedure previste dal presente CCNL e dalle leggi vigenti in materia; l'adozione o l'applicazione di provvedimenti disciplinari.
10. Le controversie relative alla interpretazione delle norme oggetto della contrattazione regionale sono di competenza della Commissione paritetica regionale.
11. La composizione della Commissione paritetica regionale e il relativo regolamento di funzionamento vengono definiti a livello regionale.

ART. 5 - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

1. In tutti i casi di controversie, ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/98, n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98, n. 387, a prescindere dal numero dei dipendenti, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede amministrativa secondo le relative procedure o in sede sindacale da esperirsi presso la sede regionale dell'Ente o la sede territoriale della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore ha dato mandato.
2. La Parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
3. L'Ente o l'Organizzazione Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione regionale di conciliazione, di cui alla successiva lettera A) per mezzo di lettera raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. La denuncia deve contenere gli elementi essenziali della controversia.

4. Ricevuta la comunicazione, la Commissione di conciliazione provvede entro 20 giorni alla convocazione delle Parti, fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione che deve essere espletato entro il termine di 10 giorni, come previsto dall'art. 37 del D.L.vo n. 80/98 e che decorre dalla data di ricevimento della richiesta.

A - Commissione di conciliazione:

1. Vengono costituite le Commissioni di conciliazione su base provinciale o regionale così composte:

- da un rappresentante dell'Ente su base regionale e/o provinciale;
- da un rappresentante a livello regionale o provinciale della Organizzazione Sindacale di categoria firmataria del CCNL, alla quale il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato.

2. I membri della Commissione di conciliazione, per svolgere il loro ruolo effettivo di conciliatori, debbono aver depositato la firma presso la Direzione Regionale del Lavoro di competenza, ai sensi di quanto previsto dalla legge.

B - Verbale:

1. Il verbale di accordo e/o di mancato accordo deve contenere al suo interno:

- il richiamo al contratto che disciplina il rapporto di lavoro;
- la presenza dei conciliatori, sia di parte sindacale che di parte datoriale;
- la presenza delle Parti personalmente o correttamente rappresentate;
- l'eventuale richiamo al verbale della Commissione paritetica bilaterale, di cui al precedente art. 4, di interpretazione contrattuale, nei casi di controversie in cui è richiesta un'interpretazione congiunta delle Parti.

2. I verbali di accordo e/o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle Parti. Due copie del verbale saranno inviate a cura della Commissione di conciliazione all'Ufficio del lavoro competente per territorio.

C - Norme di carattere generale:

1. Qualora le Parti, dopo l'invio della comunicazione del tentativo di conciliazione della controversia, abbiano già trovato la soluzione della stessa, possono richiedere che la commissione di conciliazione recepisca l'accordo e ne verifichi il merito. Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del contratto collettivo nazionale di lavoro. Tale competenza resta di esclusiva pertinenza delle Commissioni paritetiche così come previsto dal precedente art. 4.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda alle norme in materia.

Capitolo II: RAPPORTI DI LAVORO

ART. 6 - CONTRATTO A TERMINE

1. Nell'ambito del contratto di lavoro è consentito il ricorso al tempo determinato stipulato ai sensi del D.L.vo n. 368/01 in attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato secondo quanto definito dall'allegato n. 3, parte integrante del presente CCNL.

2. La percentuale massima dei contratti a tempo determinato non potrà superare il 20% del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salvo diversa regolamentazione stabilita in sede di contrattazione regionale e/o di Ente.

ART. 7 – APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

1. L'istituto dell'apprendistato che le Parti riconoscono come uno strumento utile per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema di istruzione e formazione e mondo del lavoro, teso a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, è disciplinato dal D.Lgs 276/03 che sostituisce ed integra quanto previsto dalla legge n. 25/1955, dal D.P.R. n. 16/56, dalla Legge n. 196/97 e dall'art. 68 della legge n. 144/99, e dalle norme previste dall'allegato 4, parte integrante del presente CCNL.

ART. 8 - TELELAVORO SUBORDINATO

1. Si definisce telelavoro la modalità di effettuazione della prestazione da parte di un lavoratore subordinato, il cui espletamento avviene con l'ausilio di strumenti anche telematici, prevalentemente al di fuori della abituale sede di lavoro.
2. La contrattazione regionale e/o di Ente regolamerterà le modalità di attuazione del presente articolo, facendo riferimento all'accordo interconfederale del 9 giugno 2004, di cui all'allegato n. 5, parte integrante del presente CCNL.

ART. 9 - LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE

1. È consentita la stipulazione di contratti di fornitura di somministrazione di prestazioni di lavoro secondo quanto stabilito dalla legge 30/2003 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi provvedimenti attuativi nella misura del 5% dei lavoratori dipendenti occupati.
2. A fronte di straordinarie esigenze, la contrattazione di Ente può derogare da tale limite.

ART. 10 - COLLABORAZIONI COORDINATE A PROGETTO

Il ricorso al contratto di collaborazione coordinata a progetto è regolamentato dall'allegato n. 6, parte integrate del presente CCNL.

Capitolo III: ASSETTI CONTRATTUALI

ART.11 - CONTRATTAZIONE DI ENTE

Il confronto tra Ente e la rappresentanza sindacale territoriale e/o di struttura (RSA/RSU) riguarda i seguenti temi:

- superamento della percentuale del 20% per la stipulazione dei contratti a termine (art. 6, comma 2);
- regolamentazione del telelavoro subordinato (art. 8, comma 2);
- deroga al limite del 5% per il lavoro in somministrazione (art. 9, comma 2);
- modalità e tempi dell'informazione preventiva (art. 12, comma 4);
- definizione di progetti di aggiornamento (art. 15, comma 5);
- modalità di presentazione delle domande di trasformazione del lavoro full time in lavoro part-time (art. 23, comma 2);
- determinazione della percentuale di maggiorazione della retribuzione per la disponibilità alla variazione temporale del part-time (art. 23, comma 8);
- quantità, modalità e criteri per l'attribuzione degli incentivi (art. 25, punto E 3);
- modalità di fruizione del diritto alla mensa (art. 27, comma 2);
- modalità generali dell'impegno orario dei formatori (art. 36, punto B 1);
- eventuale flessibilità rispetto all'orario medio settimanale dei formatori e calendari formativi regionali in deroga (art. 36, punto B 4);

g.i.d.

- ulteriori flessibilità oltre le 4 settimane (art. 36, punto B 6);
- impegno aggiuntivo di 150 ore in situazioni straordinarie e motivate (art. 36, punto B 7);
- orario di lavoro dei formatori in agricoltura (art. 36, punto C 1);
- orario di formazione diretta in istituti di pena, comunità di recupero ed attività per disabili (art. 36, punto D 1);
- programmazione del monte ore complessivo di aggiornamento (art. 36, punto E 4);
- modalità di adesione alla Banca delle ore (art. 39, comma 3);
- tempi e modalità di verifica della Banca delle ore (art. 39, comma 4);
- determinazione del trattamento economico e normativo per le missioni (art. 48, comma 1);
- criteri e modalità per l'utilizzo del mezzo proprio (art. 48, comma 3);
- definizione di ulteriori permessi retribuiti per diritto allo studio (art. 54, comma 2);
- flessibilità degli orari per l'esercizio delle pari opportunità (art. 62, comma 1, b).

ART. 12 - INFORMAZIONE E CONCERTAZIONE

1. Ai fini di una più compiuta informazione, le Parti, su richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi, iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi, eventuali processi di dismissione e di trasformazione.
2. La concertazione si sviluppa a livello regionale tra i rappresentanti regionali delle Associazioni e/o Enti di FP firmatari o aderenti al presente CCNL e le Segreterie regionali di categoria FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFISAL.
3. Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, gli Enti garantiscono una costante informazione alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL sugli atti che riguardano il personale dipendente, l'organizzazione del lavoro.
4. Le modalità e i tempi dell'informazione, che devono avere carattere preventivo, sono definiti tra Enti e Organizzazioni Sindacali a livello regionale e/o di Ente.

ART. 13 - IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del Rls, gli organismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione interna si rinvia ai contenuti degli Accordi Interconfederali in materia di Igiene e Sicurezza sul lavoro, ed all'Accordo tra FORMA e CENFOP ed FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS CONFISAL, in allegato 7, parte integrante del presente CCNL, che sostituisce il precedente Accordo del 15 settembre 1997.
2. In tutti i casi di insorgenza di controversie relative alla applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le Parti interessate si impegnano ad adire l'organismo bilaterale competente, identificato in prima istanza nella Commissione paritetica Regionale ed in seconda istanza nella Commissione Bilaterale Nazionale, al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
3. Le Parti si danno atto dell'opportunità di attuare azioni di prevenzione del mobbing anche attraverso momenti di monitoraggio ed analisi.

g.i.d.

g.i.d.

g.i.d.

ART. 14 - COLLEGIO DEI FORMATORI

1. Il collegio dei formatori, presieduto dal direttore dell'Istituzione Formativa e composto da tutti i relativi formatori, è finalizzato alla valorizzazione della professionalità dei medesimi e del loro concorso attivo per realizzare percorsi e interventi di formazione e/o di orientamento professionale nella formazione iniziale, superiore, continua e per allievi con disabilità e/o con svantaggio sociale e/o culturale.
2. Con riferimento agli eventuali indirizzi regionali ed in coerenza con la proposta formativa del rispettivo Ente, il collegio dei formatori:
 - a) contribuisce alla programmazione metodologico-didattica dei percorsi e degli interventi di formazione e/o di orientamento attivati dall'Istituzione Formativa;
 - b) concorre a determinare gli obiettivi didattici degli stages formativi e/o periodi di alternanza in azienda previsti nel piano delle attività programmate;
 - c) elabora proposte metodologiche atte a facilitare l'integrazione nelle attività curricolari normali degli allievi con disabilità e/o con svantaggio sociale e/o culturale anche in raccordo con le Istituzioni scolastiche;
 - d) propone sussidi didattici descrittivi, audiovisuali e multimediali, concorrendo alla elaborazione dei medesimi in rapporto alle specifiche esigenze dei progetti;
 - e) concorre a programmare ed attuare le verifiche intermedie e finali delle attività di formazione e di orientamento, in rapporto al conseguimento degli obiettivi individuati;
 - f) effettua la valutazione periodica dell'andamento e dell'efficacia complessiva dell'azione didattico-formativa in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati;
 - g) concorre a programmare gli incontri con le famiglie degli allievi minori;
 - h) concorre a programmare progetti di aggiornamento collegiale e/o individuale dei formatori, predisposti dall'Ente o dall'Istituzione Formativa, ed elabora proposte in ordine alle necessità di aggiornamento e formazione continua del personale;
 - i) concorre, nella formazione continua in agricoltura, alla verifica delle ricadute dei percorsi formativi sulle strutture produttive e sulle modificazioni del comportamento professionale;
 - j) si relaziona con gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche relativamente ai percorsi integrati.
3. I formatori sono tenuti a partecipare alle riunioni del collegio dei formatori.
4. Le suddette riunioni sono comprese nell'orario di lavoro ed hanno luogo in ore non coincidenti con l'attività didattica.
5. A particolari riunioni del collegio dei formatori possono essere invitati Responsabili/Collaboratori dell'area amministrativa che esercitano specifiche funzioni di raccordo e integrazione con la programmazione didattica delle azioni formative.

ART. 15 - AGGIORNAMENTO

1. Il personale dipendente è tenuto, su programmazione dell'Ente, a partecipare alle iniziative di aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale previste dalla legge n. 845/78 o attivate dalle Regioni, dagli Enti Locali, dall'Ente Bilaterale, dai Fondi paritetici interprofessionali o dall'Ente medesimo.

2. Tali iniziative sono finalizzate alla riconversione e qualificazione delle attività anche attraverso la formazione di nuove, diversificate e più elevate professionalità funzionali allo sviluppo del sistema e, in particolare:
 - alla progettazione e revisione dei profili professionali;
 - alla progettazione, revisione e sperimentazione dei percorsi di orientamento e di formazione professionale iniziale, superiore, continua e per utenze con particolari bisogni;
 - agli interventi coordinati di formazione e di inserimento al lavoro per soggetti di aree sociali svantaggiate e persone con disabilità;
 - ai servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, mirati alla riqualificazione dei medesimi;
 - all'attuazione e sviluppo delle azioni richieste dalla certificazione di qualità e dell'accREDITAMENTO.
3. I lavoratori con contratto di lavoro part-time, hanno diritto, limitatamente al periodo di svolgimento delle iniziative di formazione/aggiornamento, alla retribuzione corrispondente all'effettivo impegno orario, qualora superiore.
4. Al personale dipendente che ha frequentato iniziative di qualificazione, aggiornamento e riconversione professionale viene rilasciato apposito attestato di frequenza.
5. In sede di contrattazione regionale e/o di Ente si definiscono progetti di formazione per aree professionali in collaborazione con Enti, Università e Aziende, Istituti di Formazione e Ricerca finalizzati all'acquisizione di competenze da utilizzare nei processi di riqualificazione e formazione delle nuove figure professionali e/o dell'evoluzione della funzione del formatore.
6. L'Ente concorda in sede di contrattazione regionale le modalità e l'entità delle spese sostenute per i partecipanti alle iniziative di aggiornamento che comportano variazioni delle sedi operative di lavoro.
7. La partecipazione ad ogni iniziativa di aggiornamento è autorizzata dal datore di lavoro.

PARTE SECONDA

Titolo I: DIRITTI SINDACALI

ART. 16 - ASTENSIONE DAL LAVORO

1. In conformità ai principi della Costituzione e della legge n. 300/70, è garantito l'esercizio della libertà e delle attività sindacali, nonché del diritto di sciopero.
2. La dichiarazione di sciopero da parte delle Organizzazioni Sindacali dovrà essere preceduta da preavviso, di norma non inferiore a 2 giornate lavorative.

ART. 17 - DIRITTI E LIBERTÀ SINDACALI

1. I diritti e le libertà sindacali sono disciplinati dalla legge n. 300/70 e dalle disposizioni del presente contratto.
2. I periodi di fruizione di tutte le libertà sindacali sono validi ai fini dei vari istituti contrattuali e si configurano come effettivo servizio prestato nella propria funzione professionale, nella rispettiva sede di titolarità.

A - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)

1. Nel rispetto dell'Accordo Interconfederale del 20.12.93 a livello di sedi e di Istituzioni Formative è riconosciuta la rappresentanza sindacale unitaria
2. Nel rispetto dell'accordo per la costituzione delle RSU nel comparto della Formazione professionale, la rappresentanza sindacale unitaria è così composta: 1 componente per ogni Istituzione Formativa che impegna fino a 15 dipendenti; 3 componenti per ogni Istituzione Formativa che impegna oltre 15 dipendenti.
3. Le predette rappresentanze sindacali sono riconosciute nell'ambito dei sindacati di categoria aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie del presente Contratto.
4. Per l'esplicazione del proprio mandato la rappresentanza sindacale unitaria, come definita al precedente punto 2, ha diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 8 ore mensili in media per anno formativo per ogni componente.
5. Le ore di permesso sono utilizzabili da uno o più rappresentanti sindacali.
6. Fino al completamento delle elezioni delle RSU, restano in carica le RSA di Istituzione Formativa previste dal precedente CCNL con criteri di calcolo del complesso dei permessi retribuiti previsti ai precedenti commi 2 e 4.

B - Assemblea sindacale

1. Per l'esercizio dell'attività sindacale sono riconosciute 12 ore annue retribuite per tenere l'assemblea degli operatori in orario di lavoro. L'assemblea, che sarà convocata con un preavviso non inferiore a 2 giorni lavorativi, potrà essere svolta anche fuori dalla abituale sede di servizio, previa opportuna precisazione nella richiesta avanzata dalla RSA/RSU.
2. All'assemblea potranno partecipare, previo preavviso, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali.

C - Affissione

1. Le RSA/RSU hanno diritto di affiggere, in appositi spazi predisposti dal datore di lavoro, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
2. Il diritto di affiggere comunicazioni in bacheca, su delega delle RSA/RSU, può essere esercitato dai singoli membri della rappresentanza.

D - Trattenute per contributi sindacali

1. Nei confronti dei lavoratori iscritti alle Organizzazioni Sindacali, l'Ente è tenuto ad operare la trattenuta per contributi sindacali mediante lettera-delega firmata dal lavoratore interessato e ad effettuare le relative rimesse secondo le istruzioni emanate dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.
2. La lettera-delega sarà inviata alla direzione della struttura dalla rispettiva organizzazione sindacale.

E - Esoneri sindacali

1. Gli esoneri sindacali di cui al presente punto costituiscono un costo contrattuale.

G. No.

2. È riconosciuto un esonero sindacale nazionale a tempo pieno retribuito per un lavoratore per ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS CONFSAI.

3. Sono attribuiti a FLC CGIL, CISL SCUOLA e UIL SCUOLA, a livello regionale, esoneri sindacali a tempo pieno retribuiti per l'espletamento delle attività sindacali, tenendo a riferimento il parametro di 1 esonero ogni 750 addetti. La contrattazione regionale può determinare condizioni di miglior favore.

4. Con apposito regolamento, allegato n. 11 parte integrante del presente CCNL, le parti hanno definito le modalità di attuazione di quanto previsto dai precedenti punti.

5. Sono fatti salvi gli accordi regionali in materia di esoneri sindacali sin qui applicati, se non congiuntamente disdettati, secondo le specifiche modalità in essi contenute.

TITOLO II: AMBITO E DECORRENZA CONTRATTUALE

ART. 18 - NORME DI LEGGE

1. Al personale dipendente degli Enti, anche operante in Centri o Istituzioni Formative con un numero di operatori inferiore a 16 unità, si applicano le norme della legge n. 300/70, le norme di legislazione sociale relative alla salvaguardia dell'occupazione, le assicurazioni sociali e quant'altro previsto dalle leggi vigenti.
2. Per quanto non previsto dal presente CCNL si fa rinvio alla legislazione vigente.
3. Le Parti stipulanti convengono inoltre che il presente CCNL, per tutto il periodo della sua validità, deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile e sostituisce, ad ogni effetto, il precedente CCNL, salvo le norme espressamente richiamate.
4. In caso di modifiche legislative che intercorrono nel periodo di vigenza contrattuale, le parti si incontrano per valutare e disciplinare gli eventuali effetti sugli istituti del presente CCNL.

ART. 19 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dagli Enti di FP i quali operano all'interno delle Istituzioni Formative accreditate o che possono accreditarsi ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Esso costituisce il complesso normativo generale nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferire la contrattazione regionale.
3. I contenuti del presente contratto sono definiti con l'obiettivo di realizzare il contratto unico della formazione professionale vincolante per tutti gli Enti impegnati nella gestione di attività previste dal decreto per l'accreditamento delle Istituzioni Formative.

ART. 20 - DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

1. La decorrenza del presente contratto è dal 1/1/2007 al 31/12/2010. Nessuna delle norme del presente contratto, se non esplicitamente previsto nell'articolo stesso, ha valore retroattivo rispetto alla data della firma del contratto.

[Handwritten signatures]

G. Pao.

2. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
3. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le Parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
4. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza o dalla data di presentazione della piattaforma, se successiva, ai dipendenti sarà corrisposta, a partire dal mese successivo, una indennità di vacanza contrattuale pari al 30% del tasso di inflazione programmata del biennio successivo e al 50% sempre del tasso di inflazione programmata del biennio successivo dopo sei mesi di vacanza contrattuale. Tale I.V.C. viene calcolata sulla retribuzione tabellare vigente.
5. Dopo dodici mesi dalla scadenza del contratto, le parti a livello nazionale si incontreranno per verificare la congruità economica dei salari applicati, con l'obiettivo di limitare l'accumulo di eventuali arretrati.

Titolo III COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

ART. 21 - ASSUNZIONI

1. Il tipo di rapporto, l'inquadramento contrattuale, le funzioni da svolgere, la sede di lavoro, l'orario, la durata del periodo di prova nonché, per i contratti a tempo determinato, la data di scadenza del termine, saranno precisati dall'Ente con lettera che sarà firmata in duplice copia dal nuovo assunto, una delle quali rimarrà al dipendente. Nella lettera si farà esplicito riferimento alla regolamentazione del presente CCNL.

ART. 22 - PERIODO DI PROVA

1. Il personale dipendente nuovo assunto a tempo indeterminato è tenuto a svolgere un periodo di prova nella seguente misura:
 - 6 mesi per il personale dipendente inquadrato dal V al IX livello;
 - 3 mesi per il personale dipendente inquadrato nel III e IV livello;
 - 1 mese per il personale dipendente inquadrato nel I e II livello.
2. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, il dipendente verrà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere servizio, entro il periodo fissato dal presente articolo.
3. Il periodo di prova, che deve sempre risultare da atto scritto di assunzione, non potrà essere prolungato e, superato lo stesso senza che sia intervenuta da una delle Parti disdetta scritta del rapporto, il dipendente si intende assunto con decorrenza del servizio, a tutti gli effetti contrattuali, dal primo giorno di inizio del periodo di prova.
4. Al dipendente assunto in prova, in caso di non assunzione, viene riconosciuto lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente a tempo indeterminato, compreso il trattamento di fine rapporto, escludendo tutti gli elementi incentivanti.
5. Per il personale assunto a tempo determinato il periodo di prova è di due mesi per tutti i livelli.

ART. 23 - PART-TIME

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni gli Enti possono procedere ad assunzioni a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle modalità previste dall'articolo relativo alle assunzioni.
2. Su accordo delle Parti risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Le domande relative alla suddetta trasformazione vanno presentate all'Ente secondo le modalità da definire in sede di contrattazione regionale o, in subordine, di Ente, con priorità per le richieste motivate da gravi motivi di salute o di famiglia.
3. Il rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto. La mancanza della forma scritta trasforma il contratto part-time in contratto di lavoro full time.
4. L'orario di lavoro, convenuto tra le Parti, deve risultare da atto scritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribuzione dell'orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fatte salve le clausole di elasticità concordate tra le Parti interessate. Per il personale assunto a part-time è ammesso, oltre l'orario settimanale concordato:
 - a) il lavoro supplementare, previo consenso del lavoratore, nella misura massima dell'orario settimanale;
 - b) il lavoro straordinario, previo consenso del lavoratore, nella misura massima di 2 ore giornaliere.
5. Il lavoro supplementare svolto in aggiunta alle ore part-time concordate è ammesso fino alla concorrenza dell'orario convenzionale, e comunque non oltre le 8 ore giornaliere, e viene retribuito come completamento d'orario.
6. Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del lavoratore che rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, né ricorre il giustificato motivo di licenziamento.
7. Su richiesta del lavoratore dipendente, il lavoro supplementare, che sia effettuato con modalità ripetitive o per periodi pari o superiori ai sei mesi nell'arco dell'anno formativo, è assorbito e consolidato nell'orario settimanale ordinario individuale, con esclusione dei casi di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
8. La disponibilità a svolgere l'attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta a favore del lavoratore una maggiorazione della retribuzione mensile globale in atto non inferiore al 15%. Percentuali maggiori, modalità di attuazione periodi e priorità vengono definite dalla contrattazione regionale o, in subordine, di Ente. La variazione temporale deve essere comunicata al lavoratore con almeno 5 giorni di anticipo.
9. Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla richiesta di variazione temporale prevista dal comma 8, quando ricorrano comprovati motivi di famiglia, di salute, di formazione o di altra attività lavorativa subordinata o autonoma; in ogni caso occorre che siano trascorsi almeno 5 mesi dalla data del consenso previo preavviso di 1 mese.

G. No.

10. Il trattamento economico del dipendente a part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale, è identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo pieno di pari livello ed anzianità, ivi comprese competenze fisse e periodiche complessive. Il personale dipendente a part-time fruisce delle ferie con le stesse modalità del personale dipendente con contratto full time.

11. La eventuale trasformazione dell'orario da part-time a full time, a richiesta degli interessati, ha priorità rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse funzioni. Tale diritto si applica in tutte le Istituzioni Formative di uno stesso Ente, nel rispetto delle modalità definite in contrattazione regionale.

ART. 24 - INCOMPATIBILITÀ

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compreso quello a tempo parziale volontario, è incompatibile con altro rapporto di lavoro dipendente e/o professionale in concorrenza con l'Ente di formazione, fatte salve le disposizioni di legge in materia.

2. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, che svolgono attività di tipo intellettuale, per poter operare per altri Enti di formazione e/o Istituzioni Formative dovranno richiedere e ottenere idonea liberatoria.

Titolo IV TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 25 - TRATTAMENTO ECONOMICO

A - Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione del personale dipendente si compone di :

a) trattamento fondamentale:

- stipendio tabellare del livello retributivo di cui alla successiva tabella n. 1 comprensivo dell'indennità di contingenza maturata fino all'1.11.1991 e dell'indennità di cui all'art. 29, punto C7, tabella 3, del precedente CCNL per i livelli I, II, III e IV;
- progressione economica orizzontale individuale di cui alla successiva tabella n. 2;
- salario di anzianità congelato, già in godimento come previsto dal comma 4, lettera c, art. 18 del CCNL 1994/97;
- eventuali superminimi;

b) trattamento accessorio:

- compenso per lavoro straordinario;
- incentivi;
- indennità;
- eventuali trattamenti accessori derivanti da accordi regionali e/o di Ente.

2. Al personale dipendente, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge n. 153/1988 e successive modificazioni.

B - Livelli retributivi

1. Ai livelli funzionali, definiti dal successivo art. 31, corrispondenti ai relativi profili professionali, sono attribuiti i nuovi livelli retributivi di cui alla successiva tabella n. 1 con gli aumenti e le decorrenze ivi indicate:

GA
MS
Wri
AS

J. no.

Tabella n. 1: livelli retributivi									
	tabellare	Novembre 2007		Ottobre 2008		Settembre 2009		Settembre 2010	
LIV	Vigente	aumento	tabellare	aumento	tabellare	Aumento	tabellare.	aumento	tabellare
I	1.290,93	42,14	1.333,07	43,73	1.376,80	45,32	1.422,12	46,12	1.468,23
II	1.365,67	44,58	1.410,25	46,26	1.456,51	47,94	1.504,46	48,79	1.553,24
III	1.447,63	47,25	1.494,88	49,04	1.543,92	50,82	1.594,74	51,71	1.646,46
IV	1.558,56	50,88	1.609,44	52,80	1.662,23	54,72	1.716,95	55,68	1.772,62
V	1.623,63	53,00	1.676,63	55,00	1.731,63	57,00	1.788,63	58,00	1.846,63
VI	1.839,68	60,05	1.899,73	62,32	1.962,05	64,58	2.026,64	65,72	2.092,35
VII	1.925,81	62,86	1.988,67	65,24	2.053,91	67,61	2.121,52	68,79	2.190,31
VIII	2.073,47	67,68	2.141,15	70,24	2.211,39	72,79	2.284,18	74,07	2.358,25
IX	2.543,03	83,01	2.626,04	86,14	2.712,19	89,28	2.801,46	90,84	2.892,31

2. Al Formatore, al Formatore Tutor ed al Formatore orientatore neoassunto, con contratto a tempo indeterminato o determinato, per la prima volta in una delle istituzioni formative di un medesimo ente, inquadrato al V livello funzionale, viene attribuito un salario d'ingresso pari a quello del IV livello. In ogni caso nessun dipendente può essere retribuito con salario d'ingresso per più di 18 mesi.

Per il personale che ha già prestato o presta attività lavorativa con contratto a tempo determinato alla data della firma del presente CCNL sono conteggiati, ai fini della durata massima del salario d'ingresso, tutti i periodi lavorativi precedenti nell'ultimo triennio ed in corso, con esclusione dei soli rapporti di lavoro a tempo determinato aventi il requisito della occasionalità di cui all'art. 1, c. 4 del D.Lgs 368/2001.

Sono fatti salvi, per la durata del contratto individuale, gli inquadramenti al V livello, normativo ed economico, del personale in servizio alla firma del presente CCNL.

C - Funzioni superiori

1. Qualora il dipendente sia addetto a funzioni superiori per una quota parziale o totale del proprio orario di lavoro, fatti salvi i casi previsti dal C.C., la retribuzione sarà quella del livello corrispondente alla funzione superiore espletata proporzionalmente rapportata all'incarico orario.

2. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.

D - Progressione economica orizzontale individuale

1. Oltre all'inquadramento, di cui alla precedente tabella 1, è prevista una progressione economica orizzontale individuale (P.E.O.I.) sulla base dell'anzianità maturata nel sistema di FP, che si realizza con l'applicazione di quattro incrementi retributivi quadriennali a partire dal 1 gennaio 2007 ed il cui valore unitario è stabilito nella tabella 2.

Tabella 2 - Valori economici della progressione economica orizzontale individuale (P.E.O.I.)

Livelli	Incremento mensile €
I	23,00
II	25,00
III	28,00
IV	30,00
V	50,00
VI	40,00
VII	40,00
VIII	40,00
IX	40,00

[Handwritten signatures and initials]

2. In sede di prima applicazione e per il personale già in servizio le decorrenze degli aumenti della P.E.O.I. sono stabilite come segue:
 - a) il personale che alla data del 1° gennaio 2007 ha maturato 8 anni di anzianità di servizio ha diritto ad un primo incremento della P.E.O.I. pari a quanto previsto alla precedente tabella n. 2 a far data dal 1° gennaio 2008;
 - b) il personale che alla data del 1° gennaio 2007 ha maturato 20 anni di anzianità di servizio ha diritto ai primi due incrementi della P.E.O.I. pari a quanto previsto alla precedente tabella n. 2 che decorreranno rispettivamente dal 1° gennaio 2008 e dal 1° gennaio 2010;
 - c) il personale che alla data del 1° gennaio 2007 ha maturato 30 anni di anzianità di servizio ha diritto a 4 incrementi della P.E.O.I. pari a quanto previsto alla precedente tabella n. 2 che decorreranno rispettivamente dal 1° gennaio 2008, dal 1° gennaio 2009, dal 1° gennaio 2010 e dal 1° gennaio 2011;
 - d) al personale che matura 8 anni di anzianità successivamente alla data del 1° gennaio 2007, nell'arco della vigenza contrattuale, spetta il primo incremento della P.E.O.I. pari a quanto previsto alla precedente tabella n. 2 con decorrenza dal 1° gennaio 2010;
 - e) in caso di passaggio di livello il trattamento economico maturato è riassorbito nel nuovo livello. Qualora il trattamento economico in godimento della fascia retributiva di appartenenza risulti superiore a quello previsto dal nuovo livello, il lavoratore conserva la differenza retributiva che sarà assorbita con l'acquisizione di successivi incrementi salariali stabili maturati nel nuovo inquadramento.

3. La P.E.O.I. viene applicata con il nuovo criterio del presente articolo, che sostituisce i precedenti.

Ai fini della necessaria armonizzazione nazionale, la contrattazione regionale individua le modalità ed i tempi di raccordo tra le erogazioni individuate in contrattazione regionale prima della stipula del presente CCNL, utilizzando lo strumento della progressione economica orizzontale prevista nel CCNL 98/03 nonché anticipazioni degli aumenti salariali non riassorbiti, comunque determinate e denominate, e la P.E.O.I. prevista dal presente articolo punto D.

Tale raccordo deve concludersi entro il periodo di vigenza contrattuale.

E - Fondo incentivi

1. Il fondo incentivi è finalizzato a favorire e sviluppare processi innovativi, flessibili e interattivi nel sistema di istruzione, formazione ed orientamento.
2. La contrattazione regionale e/o di ente individua la disponibilità finanziaria globale del fondo incentivi, di norma non inferiore al 3% dell'imponibile previdenziale annuo del personale dipendente, prendendo a riferimento l'andamento quali/quantitativo delle attività dell'Ente.
3. La contrattazione regionale e/o di ente individua le modalità ed i criteri per l'attribuzione degli incentivi.

F - Indennità varie

1. Le Parti rinviando alla contrattazione regionale e/o di Ente la competenza a normare le materie di cui ai seguenti punti:

- a) incentivazione di cui all'art. 36 – orario di lavoro, lettera B, punto 6;
- b) incentivazione di cui all'art. 36 – orario di lavoro, lettera B, punto 7, nella misura minima del 15% aggiuntivo della retribuzione oraria;
- c) modalità di variazione temporale nel rapporto di lavoro part-time di cui all'art. 23 – part-time, comma 8, nella misura minima del 15% della retribuzione;

- J. M.*
- d) nelle Istituzioni Formative a carattere convittuale, il personale dipendente impegnato nelle attività di assistenza serale e notturna fruisce di una indennità minima annua di € 700,00 a valere ad ogni effetto contrattuale;
 - e) al personale dipendente, impegnato in attività formative presso istituti di pena o con utenza proveniente dalle medesime strutture o presso comunità di recupero ex-tossicodipendenti, è corrisposta una indennità minima annua di € 1.400,00 a valere ad ogni effetto contrattuale;
 - f) al personale che ricopre l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.L.vo n. 626/94, è corrisposta una indennità minima annua di € 700,00 da valere ad ogni effetto contrattuale.

ART. 26 - TREDICESIMA MENSILITÀ

1. Al personale dipendente, entro il 16 dicembre di ogni anno, è corrisposta la retribuzione globale mensile vigente a quella data a titolo di tredicesima mensilità.

ART. 27 - MENSA

1. Al personale dipendente impegnato per almeno 6 ore giornaliere con orario di lavoro che prevede rientri, spetta la mensa o il ticket o l'indennità di mensa.
2. Le modalità e le quantità sono previste dalla contrattazione regionale e/o, in subordine, di Ente.

ART. 28 - RETRIBUZIONE MENSILE, GIORNALIERA, ORARIA, PROSPETTO PAGA

1. La retribuzione mensile, è corrisposta al personale dipendente, tra il giorno 27 di ogni mese e non oltre il 10° giorno di calendario successivo al mese di prestazione.
2. Il prospetto paga con l'indicazione di tutti gli elementi che concorrono a formare la retribuzione, nonché tutte le ritenute effettuate, è consegnato al dipendente contestualmente alla retribuzione.
3. La retribuzione mensile è determinata, ai sensi dell'art. 25, punto A:
 - dal trattamento fondamentale;
 - dal trattamento accessorio.
4. La retribuzione del personale dipendente impegnato a tempo parziale, con contratto a tempo indeterminato o determinato, è commisurata a tanti trentaseiesimi della retribuzione piena prevista al precedente comma 3, per quante sono le ore di effettivo impegno settimanale contrattuale; al personale dipendente sono altresì corrisposti, con gli stessi criteri, eventuali altri elementi retributivi collegati a tale forma di rapporto.
5. La quota giornaliera si determina dividendo la retribuzione mensile per 26.
6. La retribuzione oraria, anche ai fini dei vari istituti contrattuali, si determina:

retribuzione mensile

156

ART. 29 - TRATTENUTE PER SCIOPERO

1. La trattenuta per sciopero viene effettuata sulla base della effettiva adesione allo sciopero programmato.
2. Per i dipendenti part-time o con orario ridotto la trattenuta viene effettuata sulla base dell'effettiva astensione dal lavoro.
3. Le trattenute per sciopero giorno/ora sono calcolate come previsto dai commi 5 e 6 dell'Art. 28.

ART. 30 – TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Il trattamento previdenziale ordinario è attuato ai sensi delle leggi e disposizioni vigenti in materia.
2. La previdenza complementare è regolata dall'accordo del 27 febbraio 2007, allegato n. 8, parte integrante del presente CCNL.

Titolo V : MANSIONI E QUALIFICHE

ART. 31 - CLASSIFICAZIONE E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

1. Il sistema di classificazione e di inquadramento del personale è definito dalle Parti a livello nazionale:

a) sulla base:

- dello stretto rapporto esistente tra professionalità, inquadramento economico funzionale e organizzazione del lavoro;
- della necessità di tener conto dei processi di accreditamento, nazionale e regionali, relativamente alla previsione delle competenze professionali specifiche del settore;
- dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e delle figure professionali con particolare riferimento a quelle con più elevata professionalità;

b) con i seguenti obiettivi:

- rafforzare il rapporto tra professionalità, sistema di inquadramento del personale e organizzazione del lavoro;
- salvaguardare le specificità dei modelli organizzativi regionali;
- disegnare un quadro di riferimento nazionale che permetta di riconoscere le professionalità del comparto.

2. Fermo restando il mantenimento della qualifica ed il livello di inquadramento acquisiti per il personale in servizio, per le nuove assunzioni ed i passaggi di livello si rimanda all'allegato n° 9, "profili e livelli", parte integrante del presente CCNL individuando il livello di Ente per la definizione degli inquadramenti professionali.

ART. 32 - PASSAGGI DI LIVELLO O DI FUNZIONE

1. I passaggi al II, III, IV, V e VI livello avvengono sulla base dei requisiti previsti dalle rispettive declaratorie e dalle esigenze dell'Ente.
2. Nei passaggi di livello a domanda e che prevedono il trasferimento da una struttura formativa ad altra, al personale dipendente interessato non compete rimborso alcuno per le eventuali spese sostenute per il trasferimento stesso, né per le eventuali maggiori spese sostenute per raggiungere la nuova sede di servizio.

ART. 33 - MOBILITÀ PROFESSIONALE

1. Il personale dipendente degli Enti può essere soggetto a processi di mobilità professionale all'interno della fascia professionale di propria competenza, anche attraverso percorsi di formazione, aggiornamento, riconversione e/o riqualificazione.

2. Detta mobilità si attua:

- a) all'interno delle Istituzioni Formative dello stesso Ente, mediante trattativa aziendale;
- b) tra strutture di Enti diversi, mediante convenzioni e/o accordi;

c) tra Istituzioni Formative degli Enti e Istituzioni Formative della Regione e degli Enti delegati, mediante convenzioni e/o accordi.

ART. 34 - SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE

1. Per la salvaguardia occupazionale si applica quanto previsto dall'allegato 10, parte integrante del presente CCNL.
2. Sono salvaguardati i diritti acquisiti dal personale in servizio assunto con titoli inferiori a quelli previsti dal presente CCNL in relazione alla definizione degli incarichi e alle forme di mobilità interna ed esterna che potranno coinvolgere il personale sopra citato.

ART. 35 - MUTAMENTO DI FUNZIONI PER INIDONEITÀ

1. Nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni assegnategli, l'Ente, prima di procedere alla sua dispensa dal lavoro, dovrà esperire ogni utile tentativo, compatibile con le strutture organizzative dei vari settori, di intesa con le Organizzazioni Sindacali, per recuperarlo al servizio attivo in funzioni diverse da quelle proprie, allo stesso livello retributivo o a livello inferiore conservando il livello economico in godimento.

Titolo VI: ORARIO

ART. 36 - ORARIO DI LAVORO

A - Premessa

1. L'impegno di lavoro del personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno è di 36 ore settimanali.
2. L'orario settimanale è distribuito su non meno di 5 giorni.
3. L'orario di lavoro convenzionale mensile è di 156 ore.

B - Formatori

1. I formatori, nei limiti orari di seguito definiti e secondo le modalità concordate in contrattazione regionale e, in subordine, di Ente, sono impegnati nelle attività di cui alle macro tipologie regolamentate dal presente contratto di comparto.
2. Per i formatori l'orario di lavoro è comprensivo della formazione diretta, come di seguito specificato, e delle ore destinate alle funzioni descritte nelle declaratorie dei profili professionali, fino al completamento delle 36 ore settimanali.
3. L'orario medio settimanale di formazione diretta è definito su un calendario nazionale di 36 settimane fino ad massimo di un monte di 800 ore annue.
4. L'eventuale flessibilità è definita in sede di contrattazione regionale e/o di Ente in funzione del numero delle settimane di programmazione delle azioni formative, comprese tra un minimo di 31 ed un massimo di 44. La programmazione è effettuata all'inizio delle attività, previo esame congiunto con la RSA/RSU. Calendari formativi regionali che derogano dai limiti sopra individuati sono oggetto di contrattazione regionale e/o di Ente.
5. Per rispondere alla diversificazione della domanda formativa, l'orario settimanale di formazione diretta di cui al precedente punto B.3 è soggetto ad ulteriore flessibilità entro un massimo di 27 ore settimanali, fermo restando il limite dell'orario medio settimanale e del relativo monte ore annuo, per non più di 4 settimane per anno formativo.

S. Pro.

6. Periodi superiori alle 4 settimane di cui al punto precedente sono definiti in contrattazione regionale o, in subordine, di Ente, prevedendone le relative forme di incentivazione di cui all'art. 25, punto F, lettera a), fermo restando il limite dell'orario medio settimanale e del relativo monte ore annuo.
7. Sulla base di motivate e straordinarie esigenze aziendali previa contrattazione a livello regionale e/o di Ente sui criteri, sulle modalità di attuazione nonché sulla retribuzione oraria, è possibile concordare un impegno aggiuntivo e incentivato di formazione diretta fino ad un massimo di 150 ore annue lavorative oltre le 800 e distribuite all'interno delle 36 ore settimanali. La misura minima dell'incentivo non può essere inferiore a quanto previsto all'art. 25, punto F, lettera b).
8. Sono considerate attività di formazione diretta:
 - la formazione svolta in aula/laboratorio;
 - la formazione svolta in azienda, in situazione di "aula", di gruppo o individualizzata;
 - il sostegno alle persone con disabilità certificate e inserite nei corsi ordinari, in compresenza con il formatore;
 - le supplenze;
 - le ore impiegate per gli esami finali, limitatamente a quelle svolte direttamente con l'utenza in situazione di aula, di gruppo o individualizzate.
9. L'orario del formatore comprende le funzioni previste nella declaratoria del formatore, ivi comprese le attività di team/organi collegiali, riunioni, gestione e produzione di report e almeno 120 ore annue per la formazione/aggiornamento.
10. Le ore di formazione e aggiornamento, su programmazione dell'Istituzione Formativa e/o su proposta del formatore, possono essere impiegate anche all'esterno della sede formativa.
11. Qualora l'orario di lavoro del formatore sia articolato in formazione diretta ed in altre funzioni, anche su livelli contrattuali diversi, le ore di formazione diretta comportano l'impegno di un numero equivalente di ore dedicate alle attività connesse alla sua funzione di cui al punto B.9.

[Handwritten mark]

C - Formatori impegnati in agricoltura

1. Per i formatori impegnati in agricoltura, l'articolazione dell'orario di lavoro nonché l'orario di formazione diretta settimanale, in relazione alle specificità degli interventi, è determinato attraverso la contrattazione regionale e/o di Ente.
2. Il tempo impiegato per il trasferimento dalla sede di servizio alle sedi di effettivo svolgimento delle attività formative è computato all'interno dell'orario di lavoro, ferme restando le ore di formazione diretta, nella misura minima di 1 ora fino a 40 chilometri e di 2 ore per oltre 40 chilometri di percorrenza calcolando le distanze relative a partire dalla sede di servizio/residenza.

[Handwritten mark]

D - Formatori impegnati in istituti di pena, in comunità di recupero o in attività formative rivolte a persone con disabilità

1. Per i formatori impegnati in istituti di pena, in comunità di recupero o in attività formative rivolte prevalentemente a persone con disabilità, l'orario di formazione diretta settimanale, in relazione alle specificità degli interventi, è determinato attraverso la contrattazione regionale e/o di Ente.

[Handwritten mark]

E - Orario di aggiornamento

[Handwritten signatures]

1. Per il personale dipendente dell'area dell'erogazione, la quota annuale minima di formazione è di 120 ore ed è programmata secondo la modalità prevista dall'art. 15, aggiornamento;
2. per il personale dipendente di Ente e/o di sede operativa inquadrato nelle altre aree, è fissata una quota di orario media pro-capite per aggiornamento non inferiore al 3% dell'orario annuale;
3. detta quota individuale concorre a definire un monte ore complessivo annuale, di Ente e/o di Sede Operativa, dedicato all'aggiornamento di tutto il personale previsto al punto precedente;
4. la programmazione del monte ore complessivo sarà oggetto di contrattazione con le OO.SS. aziendali ai sensi dell'art. 15, per la definizione delle attività formative specifiche, dei criteri di partecipazione, dei tempi e dei relativi quantitativi assegnati ai dipendenti inquadrati nei vari livelli;
5. la quota minima del monte ore complessivo, calcolato secondo quanto previsto dal presente articolo, a seguito di contrattazione regionale e/o aziendale, può essere incrementata e può essere oggetto di programmazione annuale e/o biennale o triennale;
6. nel caso in cui non ci siano programmazioni complessive condivise e contrattate, ogni dipendente che non è oggetto di azioni programmate di aggiornamento, può utilizzare fino ad un massimo del 50% della quota media annuale procapite, per progetti individuali, come previsto dall'art. 15.

ART. 37 - ATTIVITÀ DI SUPPLENZA NELLA FORMAZIONE DIRETTA

1. In caso di assenze brevi, per un periodo non superiore a 8 giorni lavorativi, i formatori impegnanti a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato sono tenuti a prestare attività di supplenza per tutte le ore residuali rispetto all'impegno di 800 ore annue.

ART. 38 - LAVORO STRAORDINARIO

1. Il lavoro straordinario deve essere autorizzato.
2. Il lavoro straordinario è consentito in caso di urgente necessità di lavoro che non possono essere soddisfatte con processi di mobilità interna all'Ente o per completamento d'orario.
3. Il lavoro straordinario non può essere forfettizzato.
4. L'Ente, nell'ambito delle proprie responsabilità, ha facoltà di richiedere per iscritto al personale dipendente prestazioni di lavoro straordinario, in eccedenza all'orario di lavoro programmato, fino a 120 ore annue. Il superamento di detto limite, e fino ad un massimo di 200 ore annue, dovrà essere concordato con la RSA/RSU.
5. Per tutto il personale, le ore che superano le 36 settimanali, sono retribuite come straordinario.
6. Il compenso orario per lavoro straordinario è determinato secondo la seguente formula:

retribuzione mensile di cui all'art. 28, comma 3

156

maggiorato del 15%.

7. Per il lavoro straordinario, prestato in orario notturno e nei giorni considerati festivi per legge, detto compenso è maggiorato del 30%; per il lavoro straordinario, presta-

G. No.

to in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, il compenso è maggiorato del 50%.

8. Il lavoro straordinario può essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo o con l'istituto della Banca delle ore .

ART. 39 - BANCA DELLE ORE

1. Dal primo gennaio 2008 è istituita la "Banca delle ore" quale strumento per permettere la flessibilità di orario e il godimento di ferie e permessi aggiuntivi anche nell'ottica della conciliazione dei tempi del lavoro e della vita familiare e personale, compatibilmente con le esigenze di servizio.

2. Nella Banca delle ore verranno accantonate le ore che la lavoratrice/il lavoratore maturerà nel corso dell'anno a vario titolo come, ad esempio :

- a) i recuperi delle festività coincidenti con la domenica;
- b) le ore prestate di intensificazione concordate della prestazione lavorativa;
- c) le ore autorizzate di lavoro straordinario;
- d) ogni altro recupero di prestazioni rispetto agli obblighi contrattuali.

3. L'adesione all'istituto della Banca delle ore è volontaria, individuale ed annualmente espressa secondo modalità definite nella contrattazione di Ente.

4. La contrattazione di Ente definirà inoltre tempi e modalità di verifica periodica delle posizioni individuali.

5. Ogni maggiorazione della retribuzione oraria derivante da qualsiasi istituto contrattuale sarà liquidata con il periodo di paga corrente, eccetto che nel caso in cui si debba saldare un debito verso la Banca delle ore.

6. Alla cessazione del rapporto di lavoro, verranno pagati o trattenuti dalla retribuzione eventuali crediti o debiti orari residui.

ART. 40 - IL LAVORO NOTTURNO

1. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'Ente.

2. Per il lavoro ordinario, prestato dopo le ore 22.00 o nei giorni festivi, è prevista una maggiorazione del 15%.

3. Per lavoro notturno si intende quello svolto, in via non eccezionale, per almeno 3 ore del tempo di lavoro giornaliero dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del mattino successivo.

4. L'orario di lavoro notturno non può superare le 8 ore nelle 24 ore.

5. In relazione all'idoneità al lavoro notturno e alla salvaguardia della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto alle disposizioni dell'art. 5 del D.L.vo 26 novembre 1999, n. 532. e successive modificazioni.

6. Il lavoratore in caso di accertata inidoneità al lavoro notturno, di intesa con le OO.SS. può essere adibito ad altre mansioni, fermo restando l'inquadramento professionale.

7. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle RSA/RSU. La consultazione deve concludersi entro 7 giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.




ART. 41 - FESTIVITÀ

1. Le festività religiose e civili eventualmente cadenti di domenica, sono retribuite nella misura di una giornata lavorativa o, a richiesta del lavoratore, trasformate in giornate di riposo compensativo o collocate nella Banca delle ore.

ART. 42 – FERIE

1. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa è considerata di 6 giorni lavorativi; nel caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ogni giorno di ferie corrisponde a 1,2 giorni lavorativi.
2. Compatibilmente con le esigenze dell'Ente, le ferie dovranno essere godute nei periodi di inattività formativa.
3. Il dipendente ha diritto ad un periodo annuale retribuito di ferie pari a 32 giorni lavorativi. Le frazioni di anno si computano in dodicesimi ed i periodi eccedenti i 15 giorni di calendario saranno considerati mese intero.
4. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse.
5. Per particolari necessità, e su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa, compatibilmente con le esigenze di servizio.
6. Il calendario delle ferie sarà definito dall'Ente d'intesa con la RSA/RSU.
7. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio viene riconosciuta come giornata festiva.
8. L'utilizzo del periodo di ferie è interrotto in caso di ricovero ospedaliero o malattia ed infortuni adeguatamente documentati e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
9. Il decorso delle ferie è sospeso in caso di malattia del bambino fino ad 8 anni, su richiesta dell'interessato, secondo quanto previsto dal D.L.vo 151 del 2001 e successive modificazioni.

ART. 43 - PERMESSI RETRIBUITI

1. A domanda del dipendente possono essere concessi da parte dell'Ente permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
 - a) partecipazione a concorsi a bando pubblico o ad esami scolastici/universitari, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni 8 all'anno;
 - b) lutti per coniugi, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni 3 consecutivi per evento;
 - c) per particolari motivi personali o familiari, compresa la nascita di figli: giorni 3 all'anno;
 - d) per assolvere all'ufficio di giudice popolare, per tutta la durata dell'incarico ai sensi della legge n. 287/51.
 2. I permessi di cui al comma precedente possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
 3. Il dipendente ha altresì diritto, ove ne ricorrono le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
- 
- 
- 

ART. 44 - PERMESSI NON RETRIBUITI

1. In caso di eccezionali motivi i lavoratori possono richiedere e ottenere compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 30 giorni per anno solare previa autorizzazione dell'Ente.

ART. 45 - PERMESSI BREVI

1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione dell'Ente. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno 4 ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire all'Ente di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e comunque non oltre 1 ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dall'Ente.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le suddette ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dall'Ente ; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione o tali ore possono essere gestite attraverso la Banca delle ore.
4. Gli esami clinici e di controllo (comprese le visite specialistiche) non urgenti vanno effettuati fuori dell'orario di lavoro. Per effettuare visite specialistiche, esami clinici e di controllo prescritti nell'ambito del SSN, che non possono essere effettuati al di fuori dell'orario di lavoro, sono concessi permessi retribuiti limitatamente al tempo necessario alla realizzazione dei medesimi e al relativo viaggio di andata e ritorno dalla sede di servizio. Le prescrizioni con carattere di urgenza non sono soggette a limitazioni. Per le ore eventualmente impiegate oltre le 18 annuali si possono utilizzare le modalità di recupero del precedente comma 3.

ART. 46 - PERMESSI ELETTORALI

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali e referendarie si applica quanto previsto dalla legislazione vigente.

Titolo VII: LUOGO DI LAVORO

ART. 47 - TRASFERIMENTI

1. Il trasferimento del dipendente che comporti il cambiamento della sede di lavoro avverrà secondo le indicazioni di seguito riportate.
2. Il provvedimento, con relativa motivazione, deve essere comunicato al dipendente per iscritto e con un preavviso non inferiore ad un mese. Tale trasferimento deve essere effettuato dopo aver sentito il dipendente interessato. In caso di disaccordo con il dipendente è previsto un confronto con le OO.SS. di categoria per ricercare intese.
3. Al dipendente trasferito d'ufficio, nel caso di comprovata necessità di cambio di domicilio e di residenza, deve essere corrisposto per sé e per i familiari a carico che lo seguono nel trasferimento, nonché per gli effetti familiari, il rimborso delle spese di viaggio. In occasione del trasferimento viene corrisposta al dipendente un'indennità di trasferta pari ad una mensilità.
4. Il dipendente può chiedere il trasferimento, qualora ve ne sia la possibilità rispetto ai posti disponibili, una volta esaurita la mobilità, nell'ambito delle strutture formative dello stesso Ente.

5. Al dipendente trasferito è garantita la posizione giuridica ed economica in godimento.
6. I trasferimenti a domanda vengono attuati mediante accordi con l'Ente interessato, senza oneri per l'Ente medesimo.
7. Per il trasferimento dei dirigenti sindacali si fa riferimento all'art. 22 della legge n. 300/70.

ART. 48 - MISSIONI

1. Al personale dipendente, assegnato in missione temporanea per esigenze strettamente connesse alle attività di formazione professionale, compete il trattamento economico e normativo di missione stabilito in sede di contrattazione regionale o in subordine di Ente.
2. Nei casi definiti in sede di contrattazione regionale, le spese sostenute dal dipendente per l'uso del mezzo proprio di trasporto, sono rimborsate nella misura di 1/5 del costo di 1 litro di benzina per km.
3. In sede di contrattazione aziendale saranno definiti criteri e modalità per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto.
4. Le distanze sono computate a partire dalla sede operativa e/o dalla residenza/domicilio se più vicino.

Titolo VIII: TUTELA DEL LAVORATORE

ART. 49 - MALATTIA

1. Il personale dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.
2. Per motivi di particolare gravità, al dipendente in malattia, che abbia raggiunto il limite previsto dal precedente comma 1 e ne faccia motivata richiesta, viene concesso un periodo di aspettativa personale fino a 18 mesi.
3. In caso di patologie gravi, che richiedono terapie salvavita e/o temporaneamente e parzialmente invalidanti quali, a mero titolo di esempio, emodialisi o chemioterapia, le assenze sono escluse dal computo dei giorni di cui al precedente comma 1.
4. Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento per malattia, l'Ente corrisponderà al dipendente, mese per mese, durante il periodo di malattia:
 - il 100% della normale retribuzione mensile per un massimo di 12 mesi;
 - il 75% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi;
 - i periodi di cui al comma 2 non sono retribuiti.
5. L'assenza per malattia deve essere comunicata alla direzione dell'Ente e/o dell'Istituzione Formativa, tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento.
6. Il dipendente è tenuto a recapitare, o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

7. La direzione dell'Ente e/o dell'Istituzione Formativa dispone il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di norma, fin dal primo giorno di assenza, attraverso gli uffici competenti.
8. Per cure idrotermali e fisioterapiche, si fa riferimento alle attuali disposizioni di legge.
9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
10. Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

ART. 50 - MATERNITÀ

A - norme generali

1. A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal D.L.vo 26 marzo 2001 n. 151, e successive modifiche e integrazioni, e a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente contratto e stabilito nel presente articolo.
2. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro spetta l'intera retribuzione mensile nonché le indennità fisse e ricorrenti.
3. Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.
4. In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria post partum.
5. Nei primi 8 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche contemporaneamente, può usufruire dell'astensione facoltativa dal lavoro per un periodo, anche frazionato, con le seguenti modalità:
 - la madre lavoratrice per un periodo non superiore a 6 mesi;
 - il padre lavoratore per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 quando lo stesso esercita il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi;
 - qualora vi sia un solo genitore per un periodo non superiore a 10 mesi.
6. Per la fruizione del diritto è sufficiente presentare apposita richiesta al datore di lavoro, allegando il certificato di nascita.
7. Il diritto di astenersi dal lavoro è riconosciuto anche se l'altro genitore non ne ha diritto. La somma dei periodi fruibili dai due genitori non può superare complessivamente i 10 mesi, elevabili a 11 quando il padre beneficia di 7 mesi di astensione.
8. Durante il periodo di astensione facoltativa il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire un'indennità pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera. Il beneficio spetta:
 - fino al compimento dei tre anni di vita del bambino e per un periodo complessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito;
 - fino agli otto anni se il reddito del singolo genitore interessato è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
9. Durante il periodo di astensione facoltativa, 30 giorni, fruibili anche frazionalmente entro il primo anno di vita del bambino, sono considerati permessi per i quali spetta il 100% della retribuzione.

10. La richiesta di astensione deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore ai 15 giorni di calendario. Il datore di lavoro non può opporre rifiuto alla richiesta di astensione.

B - I riposi durante il primo anno di vita del bambino

1. I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un'ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
2. In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10 legge n° 1204/71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre.
3. Riposi giornalieri spettano al padre lavoratore in tutti i casi previsti dalla legge.
4. In caso di adozione e/o affidamento si fa riferimento alla normativa vigente.

C - Malattia del figlio

1. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri sono previsti 30 giorni complessivi di permesso retribuito per malattia del bambino.
2. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenze dal lavoro per malattie del bambino durante i primi tre anni di vita dello stesso, previa presentazione del relativo certificato medico. Il relativo periodo di assenza è computato nell'anzianità di servizio.
3. Durante la malattia del figlio in età compresa tra i tre e gli otto anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Se il genitore richiedente ha un reddito individuale, nell'anno in cui esercita il diritto, inferiore due volte e mezzo il trattamento pensionistico, fissato annualmente dall'INPS, i permessi per malattia figlio saranno retribuiti nella misura del 30% della retribuzione.
4. Le disposizioni di cui ai commi C 1 e C 2 si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto 6 dell'art. 3 della legge n° 53/2000.

D - Permessi per esami prenatali

1. Ai sensi del D.L.vo 25 novembre 1996, n° 645, le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro ed entrano in computo in quanto previsto nel comma 7 paragrafo A del presente articolo per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l'orario di lavoro.

ART. 51 - INFORTUNI SUL LAVORO

1. Il dipendente è assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali all'Inail.
2. Per i rischi non coperti dall'Inail e ricollegabili alle prestazioni lavorative del dipendente, l'Ente provvede ad accendere apposita polizza assicurativa.
3. In caso di infortunio si applicano le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia.
4. Durante il periodo di invalidità temporanea assoluta l'Ente corrisponderà al dipendente la retribuzione nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 49 comma 3.

5. Al dipendente colpito da infortunio o malattia contratta a causa di servizio spettano i trattamenti economici e normativi previsti al precedente dall'art. 49, salvo più favorevoli condizioni di legge.
6. Il dipendente ha l'obbligo di restituire all'Ente l'indennità infortunio relativa alla retribuzione erogatagli direttamente dall'Inail.
7. Al termine del periodo previsto per il congedo e perdurando l'impossibilità a riprendere servizio per particolari motivi di gravità, al dipendente che ne faccia richiesta, l'Ente potrà concedere un periodo di aspettativa personale.

ART. 52 - CONGEDO MATRIMONIALE

1. I dipendenti che contraggono matrimonio hanno diritto ad un periodo di permesso straordinario retribuito di gg. 15 di calendario, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo e fruibili, previa comunicazione all'Ente, da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
2. Il congedo matrimoniale non è frazionabile, non è computabile nelle ferie né può essere inserito come periodo di preavviso. Durante il permesso retribuito il dipendente è considerato in servizio a tutti gli effetti.

ART. 53 - ASPETTATIVA E CONGEDI FORMATIVI

A - Aspettativa

1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che avrà effettuato almeno tre anni di servizio presso l'Ente, può essere concessa per motivi personali una aspettativa non retribuita con la conservazione del posto e dei diritti acquisiti.
2. L'aspettativa potrà essere concessa per un periodo massimo di un anno e potrà essere concessa ulteriormente dopo altri due anni di servizio sempre compatibilmente con le attività dell'Ente.
3. Al dipendente chiamato a ricoprire cariche elettive pubbliche nonché cariche sindacali è concessa una aspettativa per la durata della carica come previsto dalla normativa vigente.

B - Congedi formativi

1. Possono inoltre essere concessi permessi e congedi di cui alla legge n. 53/2000.
2. I dipendenti possono richiedere congedi fino ad un massimo di 11 mesi, anche frazionati, per il completamento della scuola dell'obbligo, il conseguimento di titoli di studio di secondo grado, di un diploma universitario o di una laurea.
3. In tutti i casi di astensione dal lavoro disciplinati dalla legge n. 53/2000, la lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e al rientro e compatibilmente con le attività dell'Ente nella stessa struttura operativa ove erano occupati al momento della richiesta di astensione; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni svolte o equivalenti a quelle dell'ultimo periodo lavorativo sempre compatibilmente con le attività dell'Ente al momento del suo rientro.
4. La contrattazione regionale fissa le modalità di fruizione dei congedi, le percentuali massime di accoglimento e le regole per il diniego ed il differimento.

ART. 54 - DIRITTO ALLO STUDIO

1. Al fine di garantire il diritto allo studio previsto dalla legge sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore, da utilizzare nel triennio, anche cumulabili in un solo anno.
2. La contrattazione regionale e/o di Ente può definire ulteriori permessi retribuiti finalizzati al conseguimento, da parte del personale docente, qualora non in possesso, di lauree e/o abilitazioni all'insegnamento.
3. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi volti al conseguimento di titoli di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di formazione professionale, pubbliche, statali o paritarie, nonché corsi universitari e corsi monografici finalizzati a potenziare la professionalità del personale dipendente nell'ambito dell'impegno nel proprio Ente.
4. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1, 2 e 3 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
 - i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare 1/5 o frazione di 1/5 del personale della istituzione formativa;
 - a parità di condizioni hanno precedenza a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio.
5. Il personale interessato ai corsi di cui al comma 2 ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
6. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione e alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.
7. In sede di contrattazione regionale potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere ad esigenze specifiche.

TITOLO IX: NORME DISCIPLINARI

ART. 55 - NORME DISCIPLINARI

1. Il dipendente è tenuto al rispetto integrale della normativa contenuta nel presente CCNL nonché delle disposizioni di legge in materia di rapporto di lavoro dipendente, con particolare riguardo all'art. n. 2105 del Codice Civile.
2. Le infrazioni alle norme possono essere sanzionate, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto;
 - c) multa non superiore all'equivalente di 3 ore di stipendio base;
 - d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di 3 giorni;
 - e) sospensione cautelativa dal lavoro nel caso in cui il lavoratore dipendente incorra nei motivi di licenziamento per giusta causa previsti dalla legge n. 604/66.

G. Leo.

3. Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che in via esemplificativa:
 - a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
 - b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o sospenda o ne anticipi la cessazione.
4. L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
5. Nessun provvedimento disciplinare di cui ai precedenti commi potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore dipendente e senza averlo sentito in sua difesa.
6. La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato, secondo quanto previsto dal precedente art. 5. Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato prima che siano sentite le Parti.
7. Il tentativo di conciliazione tra le Parti interrompe i termini di decorrenza della procedura disciplinare.
8. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale verrà indicato il termine entro cui il lavoratore dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni.
9. Tale termine non potrà, in ogni caso essere inferiore a 10 gg. Il dipendente potrà farsi assistere dall'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
10. Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata inviata entro 10 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.
11. Tale termine è sospeso nel caso in cui le Parti concordino di incontrarsi per un tentativo di composizione. In caso di esito negativo del tentativo di composizione, i termini per l'adozione del provvedimento disciplinare riprendono dal giorno successivo all'incontro.
12. Trascorso il suddetto periodo senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente si intendono accolte.
13. I provvedimenti disciplinari, comminati senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono inefficaci.
14. Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi i due anni dalla loro applicazione.
15. Salvo casi del tutto eccezionali, non potranno essere adottati provvedimenti più gravi senza il precedente ricorso a provvedimenti più lievi.
16. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni contenute nella legge n. 300/70.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]



Titolo X: CESSAZIONE DEL RAPPORTO

ART. 56 - PREAVVISO

1. Le Parti non possono recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza darne preavviso, salvo i casi previsti dalla legge e dall'art. 58 lettera B del presente CCNL.
2. Il termine di preavviso per il caso di licenziamento, una volta superato il periodo di prova, è stabilito in 3 mesi; in caso di dimissioni tale termine è stabilito in 1 mese per i dipendenti inquadrati dal I al IV livello compreso, e in 3 mesi per i dipendenti inquadrati nei livelli superiori.
3. Il periodo di preavviso, anche sostituito con la corresponsione della retribuzione, è utile a tutti gli effetti contrattuali. Durante il periodo di preavviso per licenziamento il dipendente avrà diritto ad un permesso retribuito di 2 ore giornaliere per le pratiche relative alla ricerca di un'altra occupazione.

ART. 57 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa alla scadenza del termine.
 2. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto a norma delle vigenti disposizioni di legge e comunque automaticamente alla fine dell'esercizio finanziario formativo in cui il lavoratore dipendente raggiungerà l'età di pensionamento.
 3. Al dipendente che abbia raggiunto l'età pensionabile e non abbia maturato i requisiti minimi per l'ottenimento della pensione è consentito, su richiesta, di rimanere in servizio, fino al raggiungimento di tali requisiti.
 4. Per quanto non previsto al presente articolo valgono le disposizioni contenute nella legge n. 54/1982 e successive modificazioni.
- 

ART. 58 - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

1. Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento del lavoratore dipendente non può avvenire che per giusta causa.
2. Il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. In caso di mancata o incompleta comunicazione, il lavoratore dipendente, a partire dalla data di ricevimento della comunicazione, ha 15 giorni per richiedere le motivazioni che hanno determinato il recesso. Il datore di lavoro deve, entro 7 giorni dalla richiesta, comunicarle per iscritto. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi è inefficace.

A - Licenziamento con preavviso

1. Il licenziamento per giusta causa con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro.
 2. In linea esemplificativa in tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla successiva lettera B.
 3. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:
 - assenza ingiustificata oltre i 4 giorni consecutivi;
- 

- Zico.*
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo.

B - Licenziamento senza preavviso

1. In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'Ente grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
 2. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
 - abbandono del posto di lavoro da cui è derivato pregiudizio alla incolumità delle persone;
 - sottrazione o danneggiamento doloso al materiale dell'Ente;
 - danneggiamento economico doloso dell'Ente;
 - sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati legati alle attività istituzionali dell'Ente.
 3. Il licenziamento per giusta causa deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore ad impugnare il licenziamento stesso, anche attraverso l'intervento dell'Organizzazione sindacale cui è iscritto o abbia conferito mandato.
 4. Il termine di cui al precedente comma decorre dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione delle motivazioni ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.
 5. La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato secondo quanto previsto dal precedente art. 5.
- A*

ART. 59 - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO

1. Durante il preavviso, l'Ente può dispensare il dipendente dall'attività, corrispondendogli una indennità sostitutiva pari alla retribuzione che il medesimo avrebbe percepito durante tale periodo.
 2. Tale indennità è costituita dalla retribuzione in atto e da tutti gli altri elementi retributivi che vengono corrisposti con carattere continuativo.
 3. L'accettazione da parte del dipendente dell'indennità sostitutiva del preavviso, comporta la cessazione immediata del rapporto di lavoro e la perdita degli eventuali diritti che dovessero maturare nel periodo del preavviso stesso.
- Ps*

ART. 60 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1. Ai sensi della legge n. 297/82 e successive integrazioni e modificazioni, in ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro il dipendente ha diritto ad un trattamento di fine rapporto da corrispondersi entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
 2. Il dipendente, con almeno otto anni di accantonamento, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta.
 3. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 20% degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque di almeno il 4% del numero totale dei dipendenti dell'Ente di FP a livello regionale.
- u*

4. La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di:
 - eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; la necessità di terapie e interventi straordinari, per il dipendente ed i componenti a carico del proprio nucleo familiare, deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche;
 - acquisto o costruzione, anche in cooperativa, e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, previa documentazione;
 - nei casi previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53.
5. Ai fini dell'accoglimento delle domande di anticipazione si darà priorità a quelle giustificate dalla necessità di spese sanitarie, che dovranno essere definite entro 30 giorni dalla presentazione.
6. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. L'importo corrispondente all'anticipazione sarà detratto, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto compreso quello spettante ai sensi dell'art. 2122 del Codice Civile.
7. La quota di TFR verrà accantonata secondo le leggi vigenti. Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore già definiti a livello di accordi regionali o per normativa regionale.
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento alla legge che regola tale materia.

ART. 61 - RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI DI LAVORO

1. Alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente da qualsiasi contestazione in atto, spettano al lavoratore dipendente i seguenti documenti:
 - a) libretto di lavoro;
 - b) certificato di servizio con l'indicazione della durata del rapporto di lavoro, del livello e delle mansioni;
 - c) eventuale certificato di licenziamento valevole per l'indennità di disoccupazione (su modulo fornito dall'INPS);
 - d) certificato dal quale risultino i redditi di lavoro corrispostigli nell'anno solare in cui avviene il licenziamento e le relative ritenute fiscali;
 - e) quant'altro previsto dalle leggi vigenti.

Titolo XI: ALTRE MATERIE

ART. 62 - PARI OPPORTUNITÀ

1. In attuazione delle leggi nazionali e tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, vanno attivate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
 - a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di riqualificazione, garantendo quote di partecipazione del 50% al personale femminile in organico nelle singole strutture ai vari livelli, a parità di requisiti professionali;
 - b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze di conciliazione dei tempi di lavoro e della vita familiare e personale, da concordare in sede di contrattazione aziendale, anche con gli strumenti previsti dalla legge n. 53/2000.

G. No.

c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali.

**ART. 63 - TUTELA DEI DIPENDENTI CON DISABILITA' O IN PARTICOLARI
CONDIZIONI PSICOFISICHE**

1. Le misure di sostegno indicate nel presente articolo, hanno lo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero del personale dipendente nei confronti del quale, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, sia stata attestata:
 - la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza e/o alcolismo cronico;
 - la condizione di portatore di handicap.
 2. Qualora questo personale debba sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e/o di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite, secondo le modalità di esecuzione del progetto, le seguenti misure di sostegno:
 - a) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
 - b) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
 - c) utilizzazione del dipendente in funzioni diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
 3. Durante questo periodo al dipendente sarà corrisposta la retribuzione nelle modalità previste dal precedente art. 49 e per la durata contemplata ai commi 1 e 2 dello stesso articolo.
 4. Il personale dipendente, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, ha diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa non retribuita per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.
 5. L'Ente dispone l'accertamento della idoneità al servizio del personale dipendente di cui al primo comma qualora il medesimo non si sia volontariamente sottoposto alle previste terapie.
- [Signature]*